SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 settembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Consiglio della magistratura militare

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 9

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 agosto 2013, n. **106**.

Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013;

Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le principali fasi in cui si articola l'attività notarile, nonché, in via meramente esemplificativa, alcune delle attività che rientrano in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalità di tale integrazione normativa è solo quella di far emergere e valorizzare la complessità della attività notarile senza in questo modo introdurre una suddivisione delle fasi dell'attività del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, atteso che la specificazione delle attività non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;

Ritenuto di non accogliere l'invito formulato dal Consiglio di Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto l'impianto generale è rimasto fermo e non induce aumenti dei compensi;

Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla individuazione di due sezioni all'interno della tabella D - Notai («altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice, trattandosi di parametri e non tariffe;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 luglio 2013;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140

1. All'articolo 30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1 *bis*. L'attività notarile si articola in tre fasi: fase istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti attività: studio della fattispecie, analisi delle implicazioni fiscali relative all'atto, verifiche prescritte dalla normativa antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalità pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli all'atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo di esempio: controllo di legalità del contenuto dell'atto, controllo della validità delle procure, verifica del versamento necessario dei conferimenti in danaro in caso di costituzione di società di capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo di esempio: registrazione dell'atto con versamento delle imposte dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalità ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.».

2. All'articolo 30, comma 2, le parole «, reale e personale,» sono sostituite dalle seguenti: «reale».

3. All'articolo 32, comma 3, dopo la parola «garanzia» è introdotta la parola: «personale» e le parole «tra lo 0,14» sono sostituite dalle parole: «tra il 2, 14».

4. All'articolo 32, comma 7, secondo periodo, le parole «euro 25.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 5.000,00».

Art. 2.

Modificazioni alle tabelle notai allegate al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140

1. Le tabelle A, B, C e D - Notai sono modificate come da allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

Integrazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140

1. Dopo il capo V del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, sono inseriti i seguenti:

«Capo V-*bis* - Disposizioni concernenti gli assistenti sociali

Articolo 39-*bis (Tipologia di attività).* — 1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, le attività degli Assistenti sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione riportata nella tabella A - Assistenti Sociali: Area Relazionale, Area Gruppi e Comunità, Area Didattico-Formativa, Area Studio e Ricerca, Area Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei servizi.

Articolo 39-*ter (Criteri e Parametri).* — 1. Ai fini della liquidazione del compenso, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna attività, dell'importo relativo al valore medio di riferimento dell'intervento come riportato nella Tabella B - Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo a quello della prestazione effettivamente svolta.

2. Per valore medio di riferimento dell'intervento si intende la quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale, complessivamente considerata, che non implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà o tenuità.

3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in considerazione:

a) dell'importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale;

b) della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi indicati nella tabella A;

c) della complessità della prestazione tenuto conto dell'impegno profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di questioni tecniche di particolare difficoltà o tenuità, della necessità di operare in situazioni ambientali disagiate;

d) dell'urgenza della prestazione;

e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee di soggetti, del cliente.

4. Quando l'attività professionale svolta non può essere ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B - Assistenti Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, è liquidato a vacazione. La vacazione è di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate più di otto vacazioni per una giornata. Il compenso per la prima vacazione è di euro 90,00; per le successive è di euro 80,00. Si applica il comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40.

Capo V-*ter* - Disposizioni concernenti gli attuari

Art. 39-*quater (Tipologia di attività e parametri).* — 1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attività degli attuari iscritti alla sezione A dell'Albo Nazionale degli Attuari si distingue in: attività riservate per legge; altre attività.

2. Le attività riservate per legge si distinguono in:

a) autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa;

b) attività su incarico delle imprese che esercitano attività assicurativa nei rami vita e responsabilità civile di auto e natanti;

c) attività per le società di revisione.

3. Ai fini della liquidazione delle attività di cui al comma 2, l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente, per ciascuna categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per ogni scaglione, nella tabella A - Attuari, aumentato o ridotto fino al 20 per cento in considerazione della difficoltà e complessità della prestazione, dell'impegno richiesto al professionista e del grado di responsabilità che il professionista assume anche nei confronti delle autorità di controllo e di sorveglianza previste dalla legge.

4. Rientrano tra le «altre attività» quelle elencate nella tabella B - Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attività, l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in considerazione dei parametri di cui al comma 3.

5. Quando l'attività professionale svolta non può essere ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A - Attuari e B - Attuari neppure in via analogica, il compenso è liquidato, in via eccezionale, a vacazione. La vacazione è di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate più di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione è liquidato un compenso da euro 200,00 a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente è derogabile.

Articolo 39-*quinquies (Attuari junior).* — 1. Il compenso per l'attività professionale svolta dall'iscritto alla sezione B dell'Albo Nazionale degli Attuari è liquidato a vacazione. La vacazione è di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate più di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione è liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro 300,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente è derogabile.

Articolo 39-*sexies (Incarichi connessi a più clienti).* — 1. Per l'Attuario incaricato nei rami vita e per quello incaricato nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'incarico sia conferito per più imprese appartenenti allo stesso Gruppo societario il compenso è di regola liquidato sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al venti per cento limitatamente alle imprese controllate.

2. Nel caso vi sia un'organizzazione interna al Gruppo tale da consentire un impegno professionale inferiore a quello normalmente richiesto per lo svolgimento dell'incarico nei confronti di imprese indipendenti, il compenso di cui al comma 1 è ridotto fino al cinquanta per cento.

Articolo 39-*septies (Rinvio).* — 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2013

Il Ministro: CANCELLIERI

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 395

TABELLA A

NOTAI

Atti immobiliari:

da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 - valore medio: euro 15.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 7,66% del valore dell'immobile forbice: aumento sino al 16%; riduzione fino al 5,99%;

da euro 25.001,00 a euro 500.000,00 - valore medio: euro 262.500,00 - percentuale riferita al valore medio: 1,078% del valore dell'immobile forbice: aumento sino al 5,990%; riduzione fino allo 0,653%;

da euro 500.001,00 a euro 1.000.000,00 - valore medio: euro 750.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,440% del valore dell'immobile forbice: aumento sino allo 0,653%; riduzione fino allo 0,410%;

da euro 1.000.001,00 a euro 3.500.000,00 - valore medio: euro 2.250.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,210% del valore dell'immobile forbice: aumento sino allo 0,410%; riduzione fino allo 0,160%;

da euro 3.500.001,00 a euro 5.000.000,00 - valore medio: euro 4.250.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,140% del valore dell'immobile forbice: aumento sino allo 0,160%; riduzione fino allo 0,120%.

TABELLA B

NOTAI

Atti mobiliari (inclusi mobili registrati):

da euro 10.000,00 a euro 200.000,00 - valore medio: euro 105.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,62% - forbice: aumento sino all'1,790%; riduzione fino allo 0,350%;

da euro 200.001,00 a euro 700.000,00 - valore medio: euro 450.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,200% - forbice: aumento sino allo 0,350%; riduzione fino allo 0,143%;

da euro 700.001,00 a euro 2.500.000,00 - valore medio: euro 1.600.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,069% - forbice: aumento sino allo 0,143%; riduzione fino allo 0,048%;

da euro 2.500.001,00 a euro 4.500.000,00 - valore medio: euro 3.500.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,038% - forbice: aumento sino allo 0,048%; riduzione fino allo 0,033%.

TABELLA C

NOTAI

Atti societari:

da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 - valore medio euro 15.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 8,42% - forbice: aumento sino al 16%; riduzione fino al 6,90%;

da euro 25.001,00 a euro 400.000,00 - valore medio: euro 212.500,00 - percentuale riferita al valore medio: 1,40% - forbice: aumento sino al 6,90%; riduzione fino allo 0,86%;

da euro 400.001,00 a euro 1.500.000,00 - valore medio: euro 950.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,47% - forbice: aumento sino allo 0,86%; riduzione fino allo 0,35%;

da euro 1.500.001,00 a euro 5.000.000,00 - valore medio: euro 3.250.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,18% - forbice: aumento sino allo 0,35%; riduzione fino allo 0,13%.

TABELLA D

NOTAI

Altri atti:

A) da euro 50,00 a euro 900,00, con aumento fino al doppio, per i seguenti atti:

autentica di firma;

accettazione di eredità;

acquiescenza e rinuncia alla azione di riduzione;

atto di avveramento della condizione;

atto di accettazione di eredità;

atto di accettazione di nomina;

verbale di asseverazione di perizie;

associazione temporanea di Imprese (A.T.I);

atto notorio;

atto di consenso a cancellazione di ipoteca;

atto di consenso a riduzione di ipoteca e liberazione parziale di beni;

atto di convalida;

atto di rettifica;

atto di rettifica ex art. 59-*bis*, legge notarile;

convenzione matrimoniale diversa da quella di costituzione del fondo patrimoniale;

deliberazione di proroga della durata di società;

deposito di documento (verbale di deposito) anche non avente contenuto patrimoniale;

atto di dichiarazione di nomina;

impresa familiare (atto dichiarativo);

procura generale, generale alle liti, procura institoria, procura speciale ed altre procure diverse dalle precedenti;

revoca di procura;

pubblicazione (verbale di) di testamento olografo o segreto;

quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati);

atto di ratifica;

atto di rinuncia all'eredità;

atto di rinuncia alla opposizione ad atto di donazione (art. 563 e.e.);

testamento internazionale;

testamento olografo (deposito o ritiro da parte del testatore);

testamento pubblico - verbale di passaggio agli atti tra vivi;

testamento segreto (ricevimento o ritiro di).

B) atti procedimentalizzati - da euro 600,00 ad euro 4.000,00:

Costituzione di Enti in genere, Associazione, Consorzio tra imprese ex art. 2602 c.c., quando è indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento;

Convenzione matrimoniale di costituzione del fondo patrimoniale;

Atti di obbligo edilizi, Convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, convenzioni urbanistiche di contenuto analogo ed ogni altra convenzione urbanistica;

Verbale di assemblea e deliberazioni di organi sociali di società, associazioni, consorzi ed enti in genere;

Modifica di patti di società di persone: trasferimento sede (con immobili); modifica denominazione sociale (con immobili), scioglimento (senza assegnazione beni), nomina/revoca amministratori, modifica modalità di ripartizione utili/perdite;

Contratti di rete senza costituzione di patrimonio comune;

Verbali di inventario.

—

TABELLA A

ASSISTENTI SOCIALI

Area relazionale

Singolo/Persona. Famiglia: interventi

1. Primo colloquio

2. Analisi della domanda e studio del caso

3. Ricerca, analisi e valutazione della documentazione specifica

4.

a) ricerca risorse/o orientamento attività specifiche

b) attivazione, conduzione e gestione della rete delle risorse

5. Colloquio di *counselling*/sostegno/valutazione/restituzione

6. Mediazione familiare e dei conflitti

7. Visita domiciliare

8. Progetto d'intervento: elaborazione, stesura e relativo contratto

9. Consulenze, *equipe*, collaborazioni, coordinamento, valutazioni con referenti (scolastici, educativi, sanitari, psicologici, psicoterapeutici, legali, altro)

10. Relazione sociale

11. Progetto di inserimento in struttura: elaborazione, stesura, verifiche periodiche e valutazioni conclusive.

Area gruppi e comunità

Interventi

12. Incontro di lavoro con i committenti

13. Ricerca, raccolta, analisi e valutazione della documentazione e/o risorse

14. Progetto e proposta organizzativa

15. Conduzione riunioni

16. Predisposizione materiale tecnico e stesura verbali o diario

17. Relazione periodica e/o conclusiva

18. Mediazione sociale

19. Gestione di un progetto

20. Conduzione di un gruppo

Area didattico-formativa

Interventi

21. Analisi di fabbisogni formativi/programmazione di corsi di formazione

22. Docenza/formazione

23. Supervisione

24. *Tutoring*

25. Relazione per conferenza

26. Redazione di articoli, interventi editoriali in forma di rubrica periodica, testi

27. Selezione di candidati a corsi e di personale

28. Organizzazione di attività di formazione

Area studio e ricerca

Interventi

29. Programmazione ed organizzazione di uno studio o di una ricerca

30. Raccolta, analisi, elaborazione dati su una tematica con ipotesi di una o più ricerche

31. Monitoraggio, conduzione, gestione di uno studio o di una ricerca
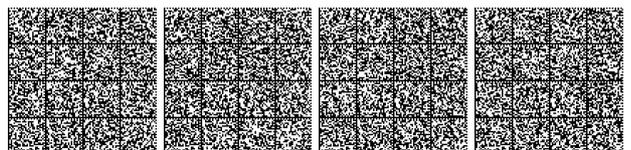
32. Relazione in itinere e conclusiva

33. Analisi interpretativa dei dati di una ricerca ed elaborato scritto

34. Elaborazione e stesura testo divulgativo sui risultati di uno studio/ricerca

Area progettuale, programmatoria e di amministrazione dei servizi

35. Ideazione del progetto: analisi della domanda, studio dei bisogni, definizione degli obiettivi, individuazione delle risorse, scelta della metodologia

36. Stesura del processo: analisi della fattibilità analisi organizzativa, fasi e tempistica

37. Realizzazione del progetto: gestione, monitoraggio e verifica del processo

38. Pianificazione e progettazione delle politiche dei servizi sociali e socio sanitari in ambito di prevenzione

39. Consulenza esperta nei processi di programmazione dei servizi sociali

40. Coordinamento di tavoli tecnici o di gruppi di programmazione dei servizi sociali e sanitari

41. Elaborazione e stesura di accordi di programma e protocolli di intesa

42. Organizzazione e realizzazione di servizi di prevenzione di problemi sociali

43. Organizzazione o riorganizzazione di una unità operativa di servizio sociale o di servizio socio sanitario

44. Valutazione della qualità dei servizi: analisi dell'organizzazione e analisi del processo di intervento

45. Direzione di programmi nel campo delle politiche sociali e dei servizi sociali e socio sanitari.

TABELLA B

ASSISTENTI SOCIALI

Area relazionale

1. Singolo, Persona, Famiglia - casi semplici

Accoglienza, studio del caso e ricerca delle risorse

Valore medio di liquidazione: euro 715,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

2. Singolo, Persona, Famiglia - casi complessi

Accoglienza, studio del caso e ricerca delle risorse; lavoro di équipe, relazione

Valore medio di liquidazione: euro 1.755,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

Area gruppi e comunità

1. Casi semplici

Attivazione del gruppo e/o delle reti di comunità, promozione dell'attività, conduzione degli incontri

Valore medio di liquidazione: euro 1.460,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

2. Casi complessi

Lavoro con gruppo e con comunità, analisi e valutazione della documentazione

Valore medio di liquidazione: euro 2.945,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

Area didattico formativa

1. Situazioni semplici

Studio, ricerca del bisogno formativo, organizzazione

Valore medio di liquidazione: euro 2.360,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

2. Situazioni complesse

Studio, ricerca del bisogno formativo, organizzazione; docenza, supervisione

Valore medio di liquidazione: euro 4.165,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

Area studio e ricerca

1. Fase

Progettazione e conduzione del progetto di ricerca di Servizio Sociale, organizzazione

Valore medio di liquidazione: euro 6.615,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

2. Fase

Validazione dei dati, monitoraggio, documentazione

Valore medio di liquidazione: euro 3.205,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

Area progettuale, programmatoria e di amministrazione dei servizi

1. Progettazione

a. Progetti semplici

Ideazione del progetto, stesura del processo, realizzazione del progetto, monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati

Valore medio di liquidazione: euro 2.600,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

b. Progetti complessi

Ideazione del progetto, stesura del processo, realizzazione del progetto, monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati

Valore medio di liquidazione: euro 8.800,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

2. Programmazione

a. Casi semplici

Elaborazione di proposta di politiche sociali e di prevenzione nei servizi socio-sanitari, consulenza esperta nella realizzazione dei processi di programmazione

Valore medio di liquidazione: euro 3.500,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

b. Casi complessi

Elaborazione di proposta di politiche sociali e di prevenzione nei servizi socio-sanitari, consulenza esperta nei processi di programmazione

Valore medio di liquidazione: euro 10.000,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

3. Amministrazione e organizzazione di gestione e servizi

a. Casi semplici

Organizzazione, direzione e realizzazione di servizi di prevenzione di problemi sociali, valutazione della qualità dei servizi, verifica dell'efficienza ed efficacia

Valore medio di liquidazione: euro 4.000,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

b. Casi complessi

Organizzazione e realizzazione di servizi di prevenzione di problemi sociali, valutazione della qualità dei servizi, gestione e direzione delle risorse e dei servizi, verifica dell'efficienza ed efficacia

Valore medio di liquidazione: euro 10.000,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

TABELLA A

ATTUARI

Autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa

Premi medi annui presunti (scaglioni in euro)	Parametro di Riferimento (Importi in euro)
Fino a 3.000.000,00	16.000,00
3.000.000,00-170.000.000,00	47.000,00
Oltre 170.000.000,00	92.000,00

Rami vita e responsabilità civile auto natanti

Ammontare delle riserve tecniche (scaglioni in euro)	Parametro di Riferimento (Importi in euro)
Fino a 300.000.000,00	42.000,00
300.000.000,00-1.000.000.000,00	74.000,00
Oltre 1.000.000.000,00	120.000,00

Incarichi dalle Società di Revisione

Ammontare delle riserve tecniche (scaglioni in euro)	Parametro di Riferimento (Importi in euro)
Fino a 25.000.000,00	7.000,00
25.000.000,00-150.000.000,00	22.000,00
Oltre 150.000.000,00	40.000,00

TABELLA B

ATTUARI

Altre attività:

valutazione delle riserve sinistri con metodologie statistico-attuariali;

calcolo del valore del portafoglio e dell'*Embedded Value* di una Compagnia di Assicurazioni sulla Vita, Danni a qualsiasi fine destinati;

valutazione delle riserve tecniche vita;

valutazioni nell'ambito dell'applicazione della Direttiva *Solvency* II e successive modifiche ed integrazioni;

valutazioni nell'ambito dell'*Enterprise Risk Management* (*Risk management* Aziendale);

assunzione della funzione di *Risk Manager;*

attività relative al responsabile della funzione attuariale ai sensi della normativa *Solvency* II;

progetto per la costituzione o la trasformazione di imprese assicurative o finanziarie - valutazioni relative ad acquisizioni o riassicurazioni o riscatti di portafoglio o liquidazioni di imprese assicurative o finanziarie - valutazioni attuariali riguardanti aziende di qualsiasi tipo e questioni connesse;

bilanci tecnici dei fondi pensione, dei fondi sanitari, valutazione dei danni alla persona.

Valore medio di liquidazione: euro 30.000,00.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1.-2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4.-4-*bis*.-4-*ter*. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività):

«Art. 9 *(Disposizioni sulle professioni regolamentate)* In vigore dal 26 giugno 2012. — 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

7. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari";

b) alla lettera *c)*, il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

c) la lettera *d)* è abrogata.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2012, n. 195.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 30 e 32 del citato decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 2012, come modificati dal presente regolamento:

«Art. 30 *(Tipologia di attività)*. — 1. Ai fini della liquidazione di cui all'art. 1, l'attività notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti.

1-bis. *L'attività notarile si articola in tre fasi: fase istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti attività: studio della fattispecie, analisi delle implicazioni fiscali relative all'atto, verifiche prescritte dalla normativa antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalità pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli all'atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo di esempio: controllo di legalità del contenuto dell'atto, controllo della validità delle procure, verifica del versamento necessario dei conferimenti in danaro in caso di costituzione di società di capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo di esempio: registrazione dell'atto con versamento delle imposte dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalità ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.*

2. Le prestazioni di garanzia r*eale s*ono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono.

3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della società.

4. Rientrano tra gli "altri atti" tutte le attività non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attività di valore indeterminato o indeterminabile.

5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, è compresa tra gli "altri atti".».

«Art. 32 *(Parametro)*. — 1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicate nelle allegate tabelle A - Notai, B - Notai, C - Notai. Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso.

2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento è quello relativo ai beni immobili.

3. Per le prestazioni di garanzia p*ersonale* il compenso è liquidato, di regola, in percentuale *tra il 2,14* per cento e lo 0,025 per cento dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7.

4. Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.
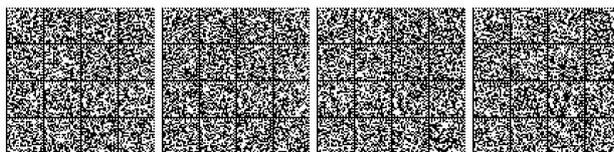
5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate più tabelle e più voci della medesima tabella.

6. Per la tipologia relativa agli "altri atti", tabella D - Notai, il compenso complessivo può essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti.

7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A - Notai e C - Notai, euro 4.500.000,00 per la tipologia della tabella B - Notai, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si applica per gli atti il cui valore è inferiore a *euro 5.000,00* per la tipologia della tabella A - Notai e C - Notai, euro 10.000 per la tipologia della tabella B - Notai.

8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, è, di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile.».

13G00149

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Amantea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Amantea (Cosenza);

Considerato altresì che, in data 6 agosto 2013, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Amantea (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 settembre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Amantea (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Francesco Tonnara.

Il citato amministratore, in data 6 agosto 2013, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Amantea (Cosenza).

Roma, 30 agosto 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A07607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Carosino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Carosino (Taranto);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
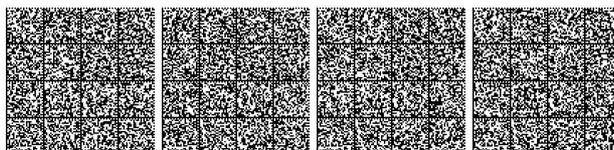
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carosino (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Malgari Trematerra è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carosino (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 agosto 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 agosto 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carosino (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Malgari Trematerra.

Roma, 30 agosto 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A07608

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Piadena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Piadena (Cremona);

Considerato altresì che, in data 2 luglio 2013, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Piadena (Cremona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 settembre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Piadena (Cremona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Bruno Tosatto.

Il citato amministratore, in data 2 luglio 2013, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piadena (Cremona).

Roma, 30 agosto 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A07609

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 3 settembre 2013.

Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337 che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visto l'art. 1, comma 2 della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 novembre 2007, recante disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto elenco;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007, 11 maggio 2009, 21 giugno 2010 e 14 giugno 2012 con i quali si è provveduto ad aggiornamenti del predetto elenco;

Viste le istanze presentate da ditte costruttrici di attrazioni dello spettacolo viaggiante e da associazioni di categoria intese ad ottenere l'inserimento di nuove attrazioni, la modifica e l'integrazione della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali di attrazioni già presenti in elenco;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il verbale dell'8 ottobre 2012 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del comune di Figline Valdarno (Firenze), relativo al parere sull'attrazione «Sfere galleggianti»;

Sentito il parere conforme espresso nelle sedute del 21 dicembre 2012, del 6 marzo e 26 giugno 2013 dalla Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, commi 59 e 60 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 e successive modificazioni;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è integrato con l'inserimento della sottoelencata nuova attrazione:

Sezione I

MEDIE ATTRAZIONI

SFERE GALLEGGIANTI.

L'attrazione è costituita da un bacino riempito con massimo 30 cm di acqua, in cui si muovono gonfiabili trasparenti di forma sferica o di altra forma di dimensioni adeguate a contenere una persona in posizione eretta.

Art. 2.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiornato con le integrazioni e le modifiche della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali delle seguenti attrazioni come di seguito specificato:

Sezione I

PICCOLE ATTRAZIONI

TIRO TURACCIOLI.

Arma ad aria compressa che spara turaccioli o pallini, di gomma o di plastica, con possibilità di colpire un bersaglio.

Sezione IV

ARENE GINNASTICHE.

Trattasi di piccoli complessi muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di tendone di copertura.

Roma, 3 settembre 2013

Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
NASTASI

Il vice direttore generale preposto all'attività di coordinamento e pianificazione Forze di Polizia del Ministero dell'interno
PIANTEDOSI

13A07672

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 settembre 2013.

Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche»;

Visto il comma 1 del citato art. 16 che demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e delle modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonché ogni altra disposizione attuativa;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 2013, di approvazione della Strategia energetica nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Una quota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), versata dai soggetti di nuova costituzione che hanno sede legale nelle regioni a statuto ordinario e svolgono nelle stesse regioni, in base a concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, le attività di coltivazione relative a progetti di sviluppo presentati a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, individuate dalla codifica ATECO B06, relativamente alla attività prevalente, è iscritta in apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato di seguito "Fondo". La quota è determinata applicando all'imposta complessivamente versata dai soggetti di cui al comma 1, nettizzata come indicato al comma 2 dell'art. 2, l'aliquota del 30 per cento, fino ad un ammontare non superiore a euro 130.000.000, e l'aliquota del 15 per cento sull'eccedenza. I soggetti di cui al primo periodo non possono esercitare le opzioni di cui agli articoli 115 e 117 del TUIR.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare interventi per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi, relativi agli Accordi di sviluppo di cui all'art. 3.

3. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo regionale, provinciale o locale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

4. La quota di cui al comma 1 è riferita all'imposta sul reddito delle società relativa ai nuovi progetti di sviluppo, di cui al medesimo comma 1, coerenti con la strategia energetica nazionale e realizzati nell'ambito di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma.

Art. 2.

Programmazione del Fondo ed individuazione degli interventi o dei programmi da finanziare

1. L'imposta versata dai soggetti di cui all'art. 1 affluisce distintamente per saldo e acconto in appositi articoli del capitolo 1024 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

2. Annualmente, una quota corrispondente alla misura di cui all'art. 1, comma 1, delle somme affluite nell'esercizio precedente agli appositi articoli di cui al comma 1, nettizzate dei crediti IRES utilizzati in compensazione in sede di versamento unitario con il modello F24 ovvero rimborsati dall'Agenzia delle entrate è iscritta - comunque per un importo complessivo non superiore a 50 mi-

lioni di euro annui - sul Fondo, per essere destinata al finanziamento degli interventi indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 1. Fermo restando il limite massimo di iscrizione di 50 milioni di euro, nel caso in cui la predetta quota superi l'importo di 50 milioni di euro, ai fini della ripartizione delle risorse del fondo tra i territori di insediamento dei nuovi impianti produttivi che hanno generato il maggior gettito, si adotterà il criterio proporzionale.

3. L'iscrizione annuale di cui al comma 2 ha luogo con il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio in corso.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate comunica ai Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico l'ammontare dei versamenti IRES e delle compensazioni di crediti IRES effettuati, nell'anno precedente, dai soggetti di cui all'art. 1, attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, distinti per soggetto passivo, nonché l'importo dei rimborsi di crediti IRES erogati, nello stesso periodo, in favore dei medesimi soggetti. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio, l'elenco dei soggetti, con i relativi codici fiscali, per i quali occorre fornire le informazioni.

5. Entro il successivo mese di ottobre il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, per la conseguente ripartizione delle risorse del Fondo, l'elenco degli interventi o dei programmi da finanziare rientranti negli accordi di cui all'art. 3, nel limite delle risorse disponibili.

Art. 3.

Accordi istituzionali di sviluppo

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula con ogni Regione e amministrazione competente per i nuovi progetti di sviluppo di cui all'art. 1, comma 4, specifici accordi istituzionali di sviluppo ai sensi della normativa vigente (di seguito «Accordo») per individuare gli interventi infrastrutturali e occupazionali finanziati con il Fondo, nonché i tempi e le modalità di attuazione, di monitoraggio e revoca in caso di mancato utilizzo delle risorse. L'accordo viene aggiornato annualmente sulla base delle risorse che si rendono disponibili e del monitoraggio degli interventi.

2. Ogni Accordo esplicita per ogni intervento il crono-programma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo inoltre le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, l'Accordo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo crono-programma, meccanismi di controllo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza.

3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nell'accordo istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

4. Le risorse del Fondo, ripartite a favore degli interventi o programmi individuati ai sensi dell'art. 2, comma 5, sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la piena tracciabilità delle risorse attribuite, iscrivono nei relativi bilanci fondi a destinazione vincolata attribuendo loro una autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo,.

5. L'attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Ministero dello sviluppo economico che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali. Ai fini del monitoraggio dell'intervento, i dati relativi agli interventi finanziati confluiscono nella banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle società costituite a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, che realizzano nuovi progetti di cui all'art. 1, comma 4 .

2. Il presente decreto si applica per i dieci periodi di imposta successivi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti relativi ai nuovi progetti di sviluppo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO

13A07698
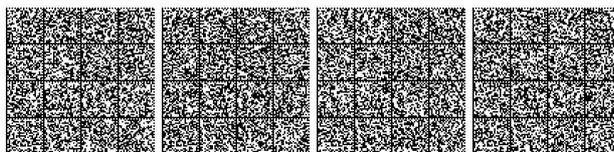
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 settembre 2013.

Regole procedurali di carattere tecnico-operativo per la distruzione delle schede cartacee, ai sensi dell'articolo 38 del decreto 25 gennaio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d'ora in poi T.U.);

Visto il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 25 gennaio 2007 contenente le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, d'ora in poi decreto 25 gennaio 2007;

Visto l'art. 38, secondo comma, del decreto 25 gennaio 2007, che dispone che effettuati gli opportuni controlli a campione dei dati migrati nel nuovo sistema mediante la procedura informatizzata indicata all'art. 35, si possa procedere alla distruzione delle schede cartacee secondo le modalità individuate con separato decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;

Considerato che il regio decreto del 18 giugno 1931, n. 778, recante le "disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale" è stato abrogato dall'art. 52 T.U.;

Considerato che il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 novembre 1988, di approvazione della redazione automatizzata della scheda per il casellario giudiziale, pubblicato sulla *G.U.* 296 del 19 dicembre 1988 è stato abrogato dall'art. 54 T.U.;

Considerato che con l'avvio in esercizio del nuovo Sistema Informativo del Casellario (SIC), del 2 maggio 2007, l'alimentazione e l'aggiornamento della base informativa del sistema è effettuata per via telematica direttamente dagli uffici presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, con il conseguente abbandono della redazione manuale su cartoncino della scheda da inviare al casellario locale del luogo di nascita del condannato;

Considerato che nelle banche dati del SIC è stato trasferito l'intero patrimonio informativo delle schede cartacee di tutti i 165 uffici locali, corrispondente ad un volume di circa 5 milioni di soggetti e di circa 12 milioni di provvedimenti giudiziari e che il SIC opera sin dagli anni '90 rilasciando fino ad oggi circa 100 milioni di certificati;

Considerato che gli archivi cartacei dei 165 uffici locali, contenenti i precedenti penali in base al criterio del luogo di nascita, costituiscono ormai un patrimonio storico non più aggiornato, che ha valore solo in quanto testimonia l'inserimento nel tempo dei dati nel sistema e non più utilizzabile ai fini di un eventuale certificazione;

Considerato che l'architettura del SIC è attualmente costituita da due siti speculari, detti polo primario e polo secondario, su cui sono presenti tutte le funzionalità e le strutture delle banche dati del sistema, in modo tale da consentire la continuità dei servizi erogati, in relazione ai diversi scenari di indisponibilità del sistema;

Ritenuto, pertanto, che possono essere stabilite le regole tecnico-operative per la distruzione delle schede cartacee, dei fogli complementari e dei relativi registri cartacei conservati presso gli uffici locali e determinate altresì le modalità dei controlli a campione, propedeutici alla distruzione stessa;

Considerato che occorre procedere anche alla distruzione degli archivi elettronici istituiti presso gli uffici locali, sui quali sono conservate le copie delle schede in formato elettronico e che dunque ne devono essere regolate le modalità;

Ritenuto che le correzioni di eventuali errori presenti sui dati del SIC possono comunque essere effettuate tramite l'acquisizione del provvedimento giudiziario originale presso l'ufficio giudiziario che lo ha emesso;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative per procedere alla distruzione delle schede cartacee e dei fogli complementari, nonché dei registri cartacei ed altra documentazione prevista dalla previgente disciplina in materia di casellario giudiziale, ai sensi del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 778 e relativo decreto ministeriale del 6 ottobre 1931 e del modello 1-MEC, utilizzato per la redazione automatizzata della scheda, ai sensi del decreto del Ministero della giustizia emanato in data 30 novembre 1988.

2. Col presente decreto sono stabilite inoltre le regole per procedere all'eliminazione degli archivi elettronici istituiti presso gli uffici locali, sui quali sono conservate le copie delle schede in formato elettronico elaborate in base alle informazioni presenti sul sistema dimesso.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, se non diversamente ed espressamente indicato:

a) «T.U.» è il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

b) «casellario giudiziale» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;

c) «ufficio iscrizione» è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, così come definito nel T.U.;

d) «ufficio locale» è l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, così come definito nel T.U. Nella fase transitoria ed in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, ufficio locale è l'ufficio costituito nell'ambito delle procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari, già denominato casellario locale;

e) «ufficio centrale» è l'ufficio presso il Ministero della giustizia, così come definito nel T.U.;

f) «SIC o sistema» è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

g) «sistema dismesso» è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale vigente al momento della migrazione dell'intera banca dati dei soggetti e dei provvedimenti giudiziari nel nuovo sistema;

h) «scheda cartacea o scheda» è il modello previsto dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 778 e dal decreto ministeriale del 6 ottobre 1931, sul quale si riportavano manualmente per estratto i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziale, e che veniva trasmesso all'ufficio locale competente in base al luogo di nascita;

i) «Modello 1-MEC» è la scheda cartacea prevista dal decreto del 30 novembre 1988, pubblicato sulla *G.U.* 296 del 19 dicembre 1988, per la redazione automatizzata della scheda per il casellario giudiziale. Tale modello riproduce fedelmente quanto contenuto nel sistema informativo dismesso;

j) «foglio complementare» è il modello previsto per comunicare all'ufficio locale i provvedimenti giudiziari e le notizie concernenti l'esecuzione.

Art. 3.

Modalità di distruzione delle schede cartacee

1. Gli uffici locali procedono alla distruzione delle schede cartacee, dei fogli complementari e della documentazione di cui alla previgente disciplina in materia di casellario giudiziale entro il 31 dicembre 2014, secondo le disposizioni impartite dal dirigente amministrativo, in accordo con il Capo dell'ufficio, osservando i seguenti criteri:

a) la distruzione è preceduta da idonei controlli finalizzati alla verifica della corrispondenza dei dati delle schede cartacee con quelli contenuti nella banca dati del SIC e secondo le modalità indicate all'art. 4. Tali controlli non sono previsti i per i modelli 1-MEC in quanto prodotti autonomamente dal sistema e per tale motivo ne rispecchiano fedelmente il contenuto;

b) le operazioni di distruzione devono avvenire senza oneri per l'amministrazione, utilizzando qualunque mezzo idoneo allo scopo e devono essere condotte osservando tutte le cautele necessarie per impedire l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati, adottando misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati personali.

2. Per le operazioni di controllo e di distruzione delle schede è nominata apposita commissione. Per la distruzione delle schede la commissione tiene conto anche della valutazione dei risultati dei controlli a campione di cui all'art. 4.

3. L'eventuale impossibilità di procedere alla distruzione entro il termine stabilito al primo comma, dovrà essere segnalata all'Ufficio del casellario centrale.

Art. 4.

Controlli da compiere per la verifica della corrispondenza delle schede cartacee con i dati contenuti nella banca dati del SIC.

1. La distruzione è preceduta da controlli a campione finalizzati alla verifica della corrispondenza delle schede cartacee, giacenti presso ciascun ufficio locale, con le informazioni contenute nella banca dati del SIC.

2. I controlli devono interessare almeno il 10% delle schede e dei fogli complementari presenti in ciascun ufficio, di cui:

a) per il 50% il controllo consiste nel raffronto di tutti i dati contenuti nelle schede cartacee con i dati presenti nel SIC; la metà delle schede controllate riguarda soggetti aventi più di un provvedimento giudiziario a loro carico;

b) per il 40%, il controllo delle schede cartacee è limitato ai soli dati anagrafici;

c) per il restante 10% il controllo riguarda i fogli complementari non annotati sulle schede cartacee.

3. Ulteriori controlli, effettuati su un campione fornito dall'ufficio centrale, devono interessare i dati presenti sulle banche dati del SIC, dei quali:

a) il 10% è riferito al raffronto dei dati non oggetto di migrazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3, decreto 25 gennaio 2007, con quelli presenti sulle schede;

b) il 10% riguarda il controllo sulle iscrizioni che il sistema propone di eliminare.

4. I dati oggetto di controllo di cui al comma precedente possono essere individuati tramite le funzionalità indicate all'art. 5. Il mancato riscontro della scheda cartacea, rilevato durante tali controlli, deve intendersi come risultato positivo.

5. Sul SIC e sul sito intranet del casellario è pubblicato il riepilogo delle schede cartacee e dei fogli complementari giacenti presso ciascun ufficio locale, desunto dai dati presenti sul sistema, con le relative percentuali del numero dei casi oggetto di controllo.

Art. 5.

Controlli - Funzionalità disponibili sul sistema

1. Per i controlli di cui all'art. 4, comma 3, sono disponibili sul sistema due nuove funzionalità denominate:

«distruzione schede cartacee - provvedimenti non migrati»;

«distruzione schede cartacee - iscrizioni da eliminare».

2. Le funzionalità consentono la visualizzazione di un elenco, in ordine alfabetico, dei soggetti aventi provvedimenti che non sono stati migrati nel nuovo sistema o che risultano da eliminare, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del T.U.
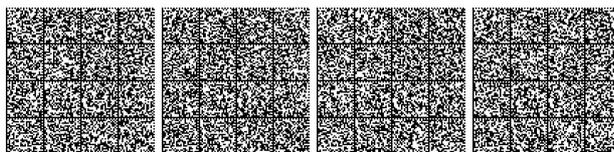
Art. 6.

Modalità di risoluzione degli errori riscontrati durante i controlli

1. Per gli errori riscontrati durante i controlli di cui all'art. 4, l'ufficio locale provvede:

a) in relazione ai controlli di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* ad aggiornare i dati sul SIC non corrispondenti al contenuto presente sulla scheda cartacea;

b) in relazione ai controlli di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)* a comunicare all'ufficio del casellario centrale gli estremi dei provvedimenti che devono essere oggetto di ripristino.

Art. 7.

Verbale delle operazione di distruzione delle schede

1. Le operazioni di distruzione sono riportate in apposito verbale nel quale, in particolare, sono indicati: i risultati dei controlli a campione per verificare la corrispondenza tra schede e dati sul SIC, le modalità di distruzione, le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza dei dati, il numero di schede distrutte.

2. Una copia del verbale, sottoscritto dai componenti della commissione e dalla società o personale che ha provveduto alla distruzione, viene trasmesso all'ufficio del casellario centrale.

Art. 8.

Casi particolari di conservazione delle schede e dei fogli complementari relativi a provvedimenti che sul sistema risultano ancora in lavorazione, da validare o provvisori.

1. Gli uffici locali provvedono alla conservazione delle schede cartacee e dei fogli complementari relativi a provvedimenti, che sul SIC risultano ancora in lavorazione, da validare o provvisori. La conservazione è assicurata fino a quando non si sia provveduto alla definizione di tali situazioni.

2. I provvedimenti di cui al primo comma sono individuabili tramite le seguenti funzionalità disponibili sul sistema:

«provvedimenti in lavorazione»;

«provvedimenti da validare»;

«provvedimenti provvisori».

3. Le funzionalità consentono una visualizzazione sequenziale dei provvedimenti o una puntuale ricerca per data di un determinato provvedimento.

Art. 9.

Altre disposizioni

1. Gli uffici locali provvedono altresì alla distruzione dei registri cartacei previsti dalla previgente disciplina: Repertorio Alfabetico di Controlleria (Mod. 31), Registro dei certificati (Mod. 37), registro delle rettificazioni (Mod.32) e di altri eventuali altri registri di comodo. Detti registri sono sostituiti dai registri informatizzati sul SIC, consultabili on line, denominati:

a) Registro delle attività: consente agli uffici, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività di acquisizione, modifica o cancellazione dei dati, della data e della tipologia delle stesse;

b) Registro dei certificati e delle visure: consente agli uffici, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività di certificazione e visura dei dati;

c) Registro delle rettificazioni: consente agli uffici, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti per i quali è stata avviata, ai sensi dell'art. 130 c.p.p, la procedura di correzione di errore materiale, o è stata sollevata questione concernente i certificati o le iscrizioni sul sistema informativo ai sensi dell'art. 40 del T.U. del casellario.

2. Gli estratti dei provvedimenti giudiziari emessi dai Giudici di Pace non ancora collegati al SIC, dalla magistratura di sorveglianza, dal Pubblico Ministero e dalle autorità giudiziarie militari e trasmessi per competenza agli uffici locali, ai sensi dell'art. 18 del decreto 25 gennaio 2007, appena iscritti nella banche dati del SIC possono essere distrutti, sempre secondo le modalità stabilite dal dirigente amministrativo, fatto salvo quanto disposto al comma 3.

3. Non sono oggetto di distruzione l'archivio cartaceo delle schede e dei fogli complementari relative, nonché gli estratti di cui al comma precedente, concernente i soggetti nati all'estero o per i quali non è stato accertato il luogo nascita, attualmente conservati presso l'ufficio locale di Roma.

4. Restano salve le disposizioni relative alla conservazione per cinque anni delle istanze relative alle richieste di certificati e visure presentate dai cittadini o dalle amministrazioni pubbliche, le comunicazioni dei Comuni relative ai decessi, limitatamente ai soggetti per i quali si è proceduto all'iscrizione sul SIC dei dati relativi al decesso e di quelle relative ai cambiamenti di cognome e nome.

Art. 10.

Modalità di distruzione degli archivi elettronici istituiti presso gli uffici locali

1. Gli uffici locali procedono alla distruzione degli archivi informatici nei quali sono conservate le copie delle schede in formato elettronico, elaborate in base alle informazioni presenti sul sistema dimesso, entro il termine del 31 dicembre 2014, secondo le disposizioni impartite dai dirigenti amministrativi in accordo con il Capo dell'ufficio.

2. Per procedere alla distruzione degli archivi elettronici, conservati presso gli uffici locali sono osservate le disposizioni contenute nel provvedimento garante per la protezione dei dati personali del 13 ottobre 2008 «Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raae) e misure di sicurezza dei dati personali» pubblicato sulla *G.U.* n. 287 del 9 dicembre 2008.
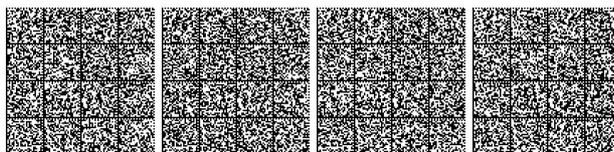
Art. 11.

Compiti dell'Ufficio centrale

1. L'ufficio centrale provvede periodicamente e attraverso appositi strumenti di controllo al costante monitoraggio sull'andamento delle procedure di distruzione delle schede.

2. Al temine delle operazioni di distruzione delle schede da parte di tutti gli uffici locali, l'ufficio del casellario centrale provvede alla distruzione delle schede (Modello *B)*, delle schedine (modello n. 9) ed altra documentazione prevista dalla previgente disciplina.

Art. 12.

Modalità per la correzione di errori riscontrati nei provvedimenti giudiziari dopo la distruzione delle schede.

1. A promuovere la correzione degli errori sui dati presenti nel sistema, rilevati dopo la distruzione delle schede, provvede senza ritardo l'ufficio locale, anche a seguito di segnalazione di terzi. L'ufficio locale, limitatamente alle iscrizioni di sua competenza, dopo aver acquisito il provvedimento originale, procede secondo le modalità di seguito indicate:

a) se il contrasto deriva da errori materiali di inserimento dei dati nel sistema, provvede direttamente, previa svalidazione, alla loro modifica. La procedura per la correzione degli errori sul sistema è indicata nell'art. 16 decreto 25 gennaio 2007;

b) se riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all'autorità competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell'art. 130 c.p.p., al giudice civile o amministrativo ai sensi dell'art. 288, secondo comma, c.p.c., o all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento. Per la richiesta di correzione viene usato il modello n. 9, allegato alla circolare prot. n. 2660 (CAS) del 29 maggio 2007;

c) se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli già iscritti nel sistema, dopo aver verificato che il contrasto non derivi da errori materiali di inserimento dei dati nel sistema, ovvero da errori sanabili mediante le procedure di cui sopra, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione delle questioni concernenti l'iscrizione, ai sensi dell'art. 40 del T.U. Per la segnalazione viene usato il modello n. 10, allegato alla circolare prot. n. 2660 (CAS) del 29 maggio 2007.

Art. 13.

Norma finale

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal 1º ottobre 2013.

Roma, 17 settembre 2013

Il direttore generale: FRUNZIO

13A07628

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 marzo 2013.

Criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»;

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;

Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti»;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, recante «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291»;

Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante «Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi»;

Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 387 del 5 agosto 1991, recante «Norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, recante «Norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici»;

Visto l'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione della disciplina della invalidità pensionabile» che riconosce all'INPS il diritto di surrogazione per il recupero delle prestazioni di invalidità e inabilità;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica»;

Visto l'art. 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007 recante «Attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS»;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 9 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» che stabilisce che le prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e indennità) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall'INPS, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione;

Visto l'art. 41, comma 2, della succitata legge, che dispone che il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS;

Vista altresì, la nota n. 0004221.U del 7 dicembre 2010 del presidente dell'INPS con la quale è stata inviata la relazione tecnica contenente le tariffe attuariali per le prestazioni elaborate da parte del Coordinamento generale statistico attuariale dell'Istituto e finalizzate all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 41, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Vista la nota n. 3970 del 19 gennaio 2011 del Ministero dell'economia e finanze, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la spesa sociale (Ufficio VIII), comunica «di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti»;

Vista la nota n. 0003553.U del 15 luglio 2011 del presidente dell'INPS con cui si comunica alle competenti strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l'Istituto ha provveduto a rielaborare le tariffe per l'applicazione dell'art. 41 della legge n. 183 del 9 novembre 2010 ed a predisporre alcuni esempi pratici;

Tenuto conto di quanto disposto dalla Direttiva del 28 aprile 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante i criteri per il funzionamento degli organi degli enti pubblici non economici vigilati in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha fra l'altro accentrato nella figura del presidente dell'INPS le funzioni precedentemente attribuite allo stesso e al Consiglio di amministrazione;

Vista infine, la nota n. 0064 del 2 ottobre 2012, con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasmette copia conforme all'originale della determinazione n. 145, adottata dal presidente dell'INPS in data 20 luglio 2012, in merito allo schema di decreto interministeriale di cui all'art. 41, comma 2, della citata legge 4 novembre 2010, n. 183, con la quale si esprime parere favorevole sul testo del citato decreto interministeriale, ad eccezione dell'allegato tecnico che, in ragione delle intervenute modifiche alla disciplina in materia previdenziale, si ritiene debba essere sostituito dalla documentazione allegata alla citata determinazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i criteri e le tariffe previsti dall'art. 41, comma 2, della legge 9 novembre 2010, n. 183, di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto che costituiscono parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 19 marzo 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 9, foglio n. 71

ALLEGATO 1

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 SECONDO COMMA DELLA LEGGE 9 NOVEMBRE 2010 N. 183

Le tariffe di coefficienti riportate nell'allegato 2 costituiscono lo strumento atto a dare applicazione agli adempimenti previsti dall'articolo 41 della legge n. 183 del 9 novembre 2010; in particolare i coefficienti stabiliscono la somma che deve essere versata all'ente erogatore quando la prestazione è soggetta a rivalsa.
I coefficienti che compongono la tariffa, non sono altro che i valori capitali di rendite vitalizie, ad esclusione dei coefficienti riferiti all'indennità di frequenza che è una prestazione temporanea che viene corrisposta ad un minore fino al raggiungimento dei 18 anni di età.
Prima di esporre, in estrema sintesi, le prestazioni destinate agli invalidi civili che sono oggetto dell'azione di rivalsa e le formule con cui sono state calcolate le tariffe, è opportuno introdurre e spiegare brevemente la simbologia adoperata nelle formule.
Si convenga di indicare con:
- L_x il numero dei sopravviventi all'età x; tra i sopravviventi di due età successive x e $x+1$ sussiste la relazione $L_{x+1} = L_x \times (1 - q_x)$ ove q_x indica la probabilità di morte tra le età x e $x+1$;
- $d_x = L_x - L_{x+1}$ il numero dei morti tra le età x e $x+1$;
- i il tasso di interesse annuo, che è stato posto pari all'1,5% in analogia al tasso fissato per la determinazione dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita della legge n. 335/1995;
- $v = \frac{1}{1+i}$ il fattore di attualizzazione annuo;
- $v_{12} = \left(\frac{1}{1+i}\right)^{1/12}$ il fattore di attualizzazione mensile;
- ω l'età estrema alla quale si suppone non vi sia più alcun individuo in vita.

Di seguito si elencano le prestazioni agli invalidi civili, tutte non reversibili, che saranno oggetto di azione di rivalsa e si esplicitano le formule mediante le quali si è determinato il valore del singolo elemento della tariffa.

- Con riferimento all'indennità di frequenza (ex legge n. 289/1990), prestazione di durata limitata fino al raggiungimento dei 18 anni e corrisposta in 12 mensilità, la formula che ha portato alla determinazione della tariffa è la seguente:

$$_{/n}\ddot{a}_x^{(12)} = \sum_{t=0}^{n-1}\sum_{m=0}^{11}\frac{1}{12}\times\frac{L_{x+t} - 1/12 \times m \times d_{x+t}}{L_x}\times v_{12}^{12\times t+m}$$

  ove l'estremo superiore n della prima sommatoria indica il numero di anni che mancano ai 18.

- Per la pensione di inabilità (ex art. 12 legge n. 118/1971), l'assegno mensile di assistenza (ex art. 13 legge n. 118/1971), la pensione per i ciechi assoluti (ex art. 8 legge n. 66/1962), la pensione per i ciechi parziali (ex art. 8 legge n.66/1962) e la pensione per i sordi (ex art. 14 legge n. 33/1980), tutte prestazioni che vengono corrisposte in 13 mensilità, la tariffa è stata calcolata per mezzo della seguente formula:

$$\ddot{a}_x^{(13)} = \sum_{t=0}^{\omega-x-1} \sum_{m=0}^{11} R \times \frac{L_{x+t} - \frac{1}{12} \times m \times d_{x+t}}{L_x} \times v_{12}^{12\times t+m}$$

ove R è l'importo della rata mensile ed è pari per 11 volte a $\frac{1}{13}$ ed una volta a $\frac{2}{13}$.

- Per l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali (ex legge n. 18/1980), per l'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti (ex legge n. 406/1968), per l'indennità speciale ai ciechi parziali (ex art. 3 legge n. 508/1988) e l'indennità di comunicazione per i sordi (ex legge n. 508/1988), che sono corrisposte in 12 mensilità, la formula adoperata è stata la seguente:

$$\ddot{a}_x^{(12)} = \sum_{t=0}^{\omega-x-1} \sum_{m=0}^{11} \frac{1}{12} \times \frac{L_{x+t} - \frac{1}{12} \times m \times d_{x+t}}{L_x} \times v_{12}^{12\times t+m}$$

Con riferimento alle seguenti prestazioni:

- pensione di inabilità per gli invalidi civili totali
- indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali

per il calcolo della tariffa, si è adoperata una tavola di mortalità costruita sulla mortalità osservata negli archivi dell'INPS dei beneficiari dell'indennità di accompagnamento degli invalidi civili totali.

Invece con riferimento alle prestazioni destinate agli invalidi civili parziali, vale a dire:

- indennità di frequenza
- assegno mensile di assistenza

si è adoperata la tavola di mortalità Istat 2006 incrementando le probabilità annue di morte come è descritto in tutti i manuali di matematica attuariale.

Infine, con riferimento alle prestazioni per i ciechi, sia assoluti che parziali, si è adoperata una tavola di mortalità comune costruita in base alle risultanze degli archivi dell'INPS.

In modo analogo, con riferimento alle prestazioni previste per i sordi, ci si è avvalsi di una tavola di mortalità ricavata dagli archivi dell'INPS.

Alla tariffa così calcolata è stato applicato un caricamento di sicurezza del 5% in previsione delle spese amministrative che l'ente erogatore dovrà sostenere.

Il coefficiente ottenuto con questo procedimento, distinto per sesso ed età, deve essere moltiplicato per il numero delle mensilità in cui è corrisposta la prestazione e per l'importo mensile della stessa.

Il risultato di questa moltiplicazione rappresenta il costo medio della rendita di invalidità, sorta a causa di un atto colposo di un terzo, che l'ente erogatore dovrà sostenere ed è l'importo che lo stesso ente, in forza dell'art. 41 della legge n. 183/2010, chiederà nell'azione di rivalsa al responsabile civile e alla compagnia di assicurazione.

ALLEGATO *2*
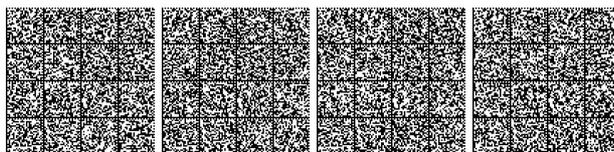
TARIFFE

Tavola 1. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (invalidi civili totali);

Tavola 2. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione di inabilità (invalidi civili totali);

Tavola 3. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali);

Tavola 4. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennità speciale (ciechi parziali);

Tavola 5. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali);

Tavola 6. Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto all'indennità di comunicazione;

Tavola 7. Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione;

Tavola 8. Tariffa per i minori che acquisiscono il diritto all'indennità di frequenza.

N.B. Le tariffe delle tavole da 1 a 7 comprendono i coefficienti da zero a cento anni di età indipendentemente dai requisiti di età, se esistenti, necessari per accedere a ciascun beneficio.

Tavola 1.

Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (invalidi civili totali)

(capitale corrispondente ad una prestazione unitaria)

età	Maschi	femmine	età	maschi	femmine	età	maschi	femmine
0	35,4823	36,9269	34	20,9442	24,0700	68	6,6742	9,7284
1	35,4615	37,1030	35	20,4139	23,6144	69	6,3997	9,3385
2	35,3976	37,1985	36	19,8866	23,1662	70	6,1456	8,9801
3	35,2207	37,1069	37	19,3634	22,7241	71	5,9175	8,6552
4	34,9524	36,8909	38	18,8506	22,2846	72	5,7153	8,3590
5	34,6135	36,5955	39	18,3458	21,8415	73	5,5298	8,0854
6	34,2253	36,2587	40	17,8494	21,4024	74	5,3529	7,8208
7	33,8103	35,9037	41	17,3586	20,9694	75	5,1803	7,5641
8	33,3743	35,5314	42	16,8668	20,5362	76	5,0122	7,3086
9	32,9252	35,1299	43	16,3805	20,1098	77	4,8468	7,0561
10	32,4655	34,7170	44	15,8982	19,6908	78	4,6888	6,8026
11	31,9930	34,2946	45	15,4220	19,2712	79	4,5337	6,5495
12	31,5081	33,8724	46	14,9510	18,8543	80	4,3817	6,2937
13	31,0219	33,4552	47	14,4805	18,4447	81	4,2382	6,0402
14	30,5480	33,0436	48	14,0158	18,0314	82	4,1036	5,7899
15	30,0873	32,6272	49	13,5651	17,6197	83	3,9695	5,5440
16	29,6417	32,2165	50	13,1224	17,2156	84	3,8341	5,2981
17	29,2102	31,8022	51	12,6939	16,8134	85	3,6971	5,0537
18	28,7756	31,3795	52	12,2768	16,4135	86	3,5586	4,8121
19	28,3420	30,9498	53	11,8686	16,0193	87	3,4215	4,5780
20	27,9106	30,5070	54	11,4811	15,6240	88	3,2884	4,3559
21	27,4729	30,0577	55	11,1071	15,2265	89	3,1633	4,1436
22	27,0263	29,6113	56	10,7404	14,8289	90	3,0410	3,9400
23	26,5787	29,1646	57	10,3780	14,4275	91	2,9262	3,7474
24	26,1125	28,7159	58	10,0157	14,0205	92	2,8141	3,5688
25	25,6349	28,2606	59	9,6525	13,6074	93	2,7119	3,4110
26	25,1449	27,7980	60	9,3043	13,1912	94	2,6214	3,2754
27	24,6463	27,3387	61	8,9626	12,7681	95	2,5404	3,1558
28	24,1365	26,8791	62	8,6220	12,3355	96	2,4635	3,0416
29	23,6212	26,4171	63	8,2850	11,8984	97	2,3808	2,9158
30	23,0948	25,9523	64	7,9479	11,4564	98	2,3011	2,7948
31	22,5595	25,4802	65	7,6100	11,0127	99	2,2241	2,6782
32	22,0205	25,0050	66	7,2830	10,5752	100	2,1494	2,5652
33	21,4810	24,5328	67	6,9698	10,1454			

Tavola 2.

Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione di inabilità (invalidi civili totali)

(Capitale corrispondente ad una prestazione unitaria)

età	Maschi	Femmine	età	maschi	femmine	età	maschi	femmine
0	35,4856	36,9302	34	20,9475	24,0733	68	6,6774	9,7317
1	35,4648	37,1062	35	20,4171	23,6176	69	6,4029	9,3417
2	35,4009	37,2018	36	19,8899	23,1695	70	6,1489	8,9834
3	35,2240	37,1102	37	19,3667	22,7274	71	5,9207	8,6585
4	34,9557	36,8942	38	18,8539	22,2879	72	5,7186	8,3622
5	34,6168	36,5988	39	18,3491	21,8448	73	5,5331	8,0887
6	34,2287	36,2620	40	17,8526	21,4057	74	5,3562	7,8241
7	33,8136	35,9070	41	17,3619	20,9727	75	5,1836	7,5674
8	33,3776	35,5348	42	16,8701	20,5394	76	5,0154	7,3119
9	32,9285	35,1332	43	16,3838	20,1131	77	4,8501	7,0593
10	32,4689	34,7203	44	15,9015	19,6941	78	4,6921	6,8059
11	31,9963	34,2979	45	15,4253	19,2745	79	4,5369	6,5527
12	31,5115	33,8758	46	14,9543	18,8576	80	4,3849	6,2969
13	31,0252	33,4586	47	14,4837	18,4480	81	4,2415	6,0435
14	30,5513	33,0470	48	14,0190	18,0347	82	4,1069	5,7931
15	30,0906	32,6306	49	13,5684	17,6230	83	3,9727	5,5473
16	29,6450	32,2199	50	13,1257	17,2189	84	3,8374	5,3014
17	29,2135	31,8056	51	12,6972	16,8167	85	3,7003	5,0570
18	28,7789	31,3828	52	12,2801	16,4168	86	3,5619	4,8153
19	28,3453	30,9531	53	11,8719	16,0226	87	3,4248	4,5813
20	27,9138	30,5103	54	11,4844	15,6273	88	3,2917	4,3592
21	27,4761	30,0610	55	11,1104	15,2298	89	3,1666	4,1469
22	27,0296	29,6146	56	10,7436	14,8322	90	3,0443	3,9432
23	26,5820	29,1679	57	10,3813	14,4308	91	2,9294	3,7507
24	26,1158	28,7192	58	10,0190	14,0238	92	2,8174	3,5721
25	25,6382	28,2639	59	9,6557	13,6107	93	2,7152	3,4143
26	25,1482	27,8013	60	9,3075	13,1945	94	2,6247	3,2787
27	24,6496	27,3419	61	8,9659	12,7714	95	2,5437	3,1590
28	24,1398	26,8824	62	8,6253	12,3388	96	2,4668	3,0449
29	23,6244	26,4204	63	8,2882	11,9017	97	2,3841	2,9190
30	23,0981	25,9556	64	7,9512	11,4597	98	2,3044	2,7980
31	22,5628	25,4834	65	7,6133	11,0160	99	2,2274	2,6814
32	22,0238	25,0083	66	7,2863	10,5785	100	2,1527	2,5685
33	21,4843	24,5360	67	6,9730	10,1487			

Tavola 3.

Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali)

(Capitale corrispondente ad una pensione unitaria)

età	maschi	femmine	età	Maschi	femmine	età	maschi	femmine
0	47,2713	49,3751	34	33,1604	36,1235	68	13,2200	16,2687
1	47,1590	49,2637	35	32,6332	35,6233	69	12,6419	15,6217
2	46,8238	48,9564	36	32,0995	35,1170	70	12,0700	14,9768
3	46,4791	48,6417	37	31,5589	34,6049	71	11,5131	14,3381
4	46,1266	48,3205	38	31,0125	34,0866	72	10,9705	13,7064
5	45,7670	47,9932	39	30,4602	33,5625	73	10,4402	13,0812
6	45,4014	47,6604	40	29,9028	33,0324	74	9,9272	12,4652
7	45,0298	47,3218	41	29,3395	32,4968	75	9,4302	11,8575
8	44,6521	46,9776	42	28,7703	31,9554	76	8,9459	11,2587
9	44,2685	46,6278	43	28,1950	31,4084	77	8,4838	10,6730
10	43,8789	46,2728	44	27,6145	30,8553	78	8,0416	10,1019
11	43,4835	45,9126	45	27,0293	30,2972	79	7,6208	9,5501
12	43,0826	45,5473	46	26,4397	29,7334	80	7,2275	9,0221
13	42,6768	45,1768	47	25,8453	29,1647	81	6,8661	8,5183
14	42,2668	44,8016	48	25,2471	28,5912	82	6,4526	7,9885
15	41,8532	44,4219	49	24,6450	28,0123	83	6,0651	7,4865
16	41,4374	44,0378	50	24,0397	27,4286	84	5,6998	7,0107
17	41,0201	43,6490	51	23,4320	26,8407	85	5,3442	6,5504
18	40,6017	43,2552	52	22,8219	26,2475	86	4,9822	6,0942
19	40,1812	42,8560	53	22,2096	25,6504	87	4,6318	5,6445
20	39,7575	42,4512	54	21,5981	25,0502	88	4,3082	5,2283
21	39,3295	42,0404	55	20,9870	24,4449	89	4,0604	4,8902
22	38,8964	41,6232	56	20,3770	23,8351	90	3,8905	4,6304
23	38,4573	41,1999	57	19,7686	23,2213	91	3,7759	4,4290
24	38,0120	40,7703	58	19,1632	22,6046	92	3,6029	4,1762
25	37,5594	40,3339	59	18,5532	21,9829	93	3,4211	3,9123
26	37,1003	39,8912	60	17,9430	21,3576	94	3,2397	3,6494
27	36,6344	39,4423	61	17,3351	20,7296	95	3,0723	3,3991
28	36,1616	38,9874	62	16,7330	20,0996	96	2,8965	3,1715
29	35,6813	38,5264	63	16,1349	19,4649	97	2,7311	2,9574
30	35,1933	38,0593	64	15,5475	18,8306	98	2,5535	2,7418
31	34,6968	37,5852	65	14,9627	18,1936	99	2,3600	2,5208
32	34,1927	37,1045	66	14,3805	17,5545	100	2,1562	2,3023
33	33,6805	36,6174	67	13,8008	16,9139			

Tavola 4.

Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennità speciale (ciechi parziali)

(Capitale corrispondente ad una prestazione unitaria)

età	maschi	femmine	Età	maschi	femmine	età	maschi	femmine
0	44,1431	46,4310	34	26,1982	31,4855	68	10,6031	13,3041
1	41,7074	46,0689	35	25,7100	30,9683	69	10,2183	12,8143
2	41,2849	45,7101	36	25,2213	30,4475	70	9,8400	12,3315
3	40,8534	45,3440	37	24,7323	29,9231	71	9,4684	11,8560
4	40,4134	44,9710	38	24,2432	29,3955	72	9,1035	11,3882
5	39,9656	44,5916	39	23,7542	28,8647	73	8,7454	10,9284
6	39,5105	44,2060	40	23,2655	28,3310	74	8,3944	10,4770
7	39,0484	43,8143	41	22,7774	27,7945	75	8,0504	10,0343
8	38,5793	43,4163	42	22,2900	27,2554	76	7,7136	9,6005
9	38,1031	43,0122	43	21,8035	26,7141	77	7,3840	9,1760
10	37,6195	42,6018	44	21,3183	26,1707	78	7,0617	8,7608
11	37,1286	42,1855	45	20,8344	25,6254	79	6,7468	8,3554
12	36,6302	41,7629	46	20,3522	25,0786	80	6,4393	7,9599
13	36,1251	41,3343	47	19,8717	24,5304	81	6,1391	7,5745
14	35,6139	40,8999	48	19,3934	23,9813	82	5,8465	7,1993
15	35,1674	40,4752	49	18,9173	23,4314	83	5,5612	6,8345
16	34,7177	40,0454	50	18,4438	22,8811	84	5,2834	6,4803
17	34,2649	39,6107	51	17,9730	22,3307	85	5,0131	6,1366
18	33,8091	39,1709	52	17,5052	21,7806	86	4,7502	5,8035
19	33,3504	38,7262	53	17,0405	21,2310	87	4,4946	5,4812
20	32,8887	38,2764	54	16,5794	20,6823	88	4,2465	5,1696
21	32,4244	37,8217	55	16,1218	20,1348	89	4,0056	4,8686
22	31,9574	37,3621	56	15,6682	19,5890	90	3,7720	4,5784
23	31,4880	36,8976	57	15,2186	19,0451	91	3,5456	4,2987
24	31,0162	36,4284	58	14,7734	18,5036	92	3,3262	4,0294
25	30,5421	35,9543	59	14,3327	17,9649	93	3,1139	3,7706
26	30,0659	35,4755	60	13,8968	17,4293	94	2,9085	3,5218
27	29,5877	34,9921	61	13,4658	16,8972	95	2,7098	3,2831
28	29,1077	34,5041	62	13,0399	16,3690	96	2,5177	3,0540
29	28,6260	34,0116	63	12,6193	15,8451	97	2,3323	2,8344
30	28,1428	33,5148	64	12,2043	15,3260	98	2,1533	2,6236
31	27,6583	33,0136	65	11,7950	14,8119	99	1,9801	2,4210
32	27,1726	32,5083	66	11,3916	14,3033	100	1,8129	2,2255
33	26,6858	31,9988	67	10,9943	13,8006			
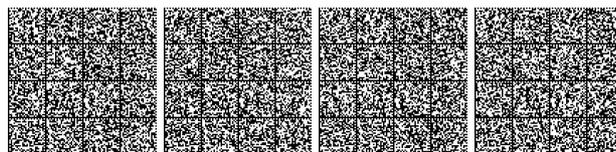
Tavola 5.

Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione

(ciechi assoluti e ciechi parziali)

(Capitale corrispondente ad una prestazione unitaria)

età	maschi	Femmine	Età	maschi	femmine	età	maschi	femmine
0	42,1372	46,4343	34	26,2015	31,4887	68	10,6064	13,3074
1	41,7107	46,0722	35	25,7133	30,9716	69	10,2216	12,8176
2	41,2882	45,7134	36	25,2246	30,4508	70	9,8433	12,3347
3	40,8567	45,3473	37	24,7355	29,9264	71	9,4716	11,8593
4	40,4167	44,9743	38	24,2465	29,3988	72	9,1067	11,3915
5	39,9689	44,5949	39	23,7575	28,8680	73	8,7487	10,9317
6	39,5138	44,2093	40	23,2688	28,3343	74	8,3977	10,4803
7	39,0517	43,8176	41	22,7807	27,7978	75	8,0537	10,0376
8	38,5826	43,4196	42	22,2933	27,2587	76	7,7169	9,6038
9	38,1064	43,0155	43	21,8068	26,7174	77	7,3873	9,1792
10	37,6228	42,6051	44	21,3216	26,1740	78	7,0650	8,7641
11	37,1318	42,1888	45	20,8377	25,6287	79	6,7501	8,3587
12	36,6335	41,7662	46	20,3554	25,0819	80	6,4426	7,9632
13	36,1284	41,3376	47	19,8750	24,5337	81	6,1424	7,5778
14	35,6171	40,9032	48	19,3967	23,9846	82	5,8497	7,2026
15	35,1707	40,4785	49	18,9206	23,4347	83	5,5645	6,8378
16	34,7210	40,0487	50	18,4471	22,8844	84	5,2867	6,4835
17	34,2682	39,6140	51	17,9763	22,3340	85	5,0164	6,1398
18	33,8124	39,1742	52	17,5084	21,7838	86	4,7534	5,8068
19	33,3537	38,7294	53	17,0438	21,2342	87	4,4979	5,4845
20	32,8920	38,2797	54	16,5826	20,6855	88	4,2497	5,1729
21	32,4277	37,8250	55	16,1251	20,1381	89	4,0089	4,8719
22	31,9607	37,3654	56	15,6715	19,5923	90	3,7753	4,5816
23	31,4913	36,9009	57	15,2219	19,0484	91	3,5488	4,3019
24	31,0194	36,4317	58	14,7767	18,5069	92	3,3295	4,0327
25	30,5453	35,9576	59	14,3360	17,9682	93	3,1171	3,7738
26	30,0691	35,4788	60	13,9000	17,4326	94	2,9118	3,5251
27	29,5910	34,9954	61	13,4690	16,9005	95	2,7131	3,2863
28	29,1110	34,5074	62	13,0432	16,3723	96	2,5210	3,0573
29	28,6293	34,0149	63	12,6226	15,8484	97	2,3356	2,8376
30	28,1461	33,5181	64	12,2076	15,3293	98	2,1566	2,6268
31	27,6616	33,0169	65	11,7983	14,8152	99	1,9834	2,4242
32	27,1759	32,5116	66	11,3949	14,3066	100	1,8162	2,2288
33	26,6891	32,0021	67	10,9975	13,8039			

Tavola 6.

Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto all'indennità di comunicazione

(Capitale corrispondente ad una prestazione unitaria)

età	maschi	femmine	età	maschi	femmine	età	maschi	femmine
0	47,6416	49,6548	34	33,4394	36,2444	68	13,3559	16,2406
1	47,2977	49,3411	35	32,9234	35,7473	69	12,7820	15,5876
2	46,9604	49,0320	36	32,3994	35,2439	70	12,2161	14,9349
3	46,6151	48,7162	37	31,8678	34,7343	71	11,6595	14,2840
4	46,2624	48,3942	38	31,3288	34,2183	72	11,1136	13,6361
5	45,9030	48,0665	39	30,7824	33,6957	73	10,5785	12,9927
6	45,5375	47,7333	40	30,2289	33,1669	74	10,0551	12,3557
7	45,1664	47,3948	41	29,6679	32,6318	75	9,5433	11,7260
8	44,7897	47,0508	42	29,0996	32,0903	76	9,0423	11,1041
9	44,4073	46,7014	43	28,5247	31,5428	77	8,5524	10,4915
10	44,0188	46,3467	44	27,9436	30,9895	78	8,0755	9,8888
11	43,6243	45,9868	45	27,3569	30,4307	79	7,6130	9,2980
12	43,2240	45,6216	46	26,7651	29,8667	80	7,1648	8,7227
13	42,8185	45,2512	47	26,1684	29,2978	81	6,7309	8,1656
14	42,4087	44,8759	48	25,5675	28,7232	82	6,3105	7,6302
15	41,9980	44,4977	49	24,9624	28,1430	83	5,9038	7,1145
16	41,5857	44,1148	50	24,3527	27,5572	84	5,5167	6,6204
17	41,1726	43,7273	51	23,7391	26,9661	85	5,1547	6,1524
18	40,7585	43,3352	52	23,1221	26,3700	86	4,8230	5,7168
19	40,3425	42,9382	53	22,5029	25,7694	87	4,5207	5,3148
20	39,9242	42,5357	54	21,8834	25,1642	88	4,2383	4,9397
21	39,5018	42,1272	55	21,2636	24,5545	89	3,9669	4,5855
22	39,0749	41,7123	56	20,6440	23,9399	90	3,7083	4,2504
23	38,6429	41,2910	57	20,0241	23,3199	91	3,4604	3,9338
24	38,2042	40,8633	58	19,4048	22,6945	92	3,2310	3,6379
25	37,7589	40,4293	59	18,7862	22,0636	93	3,0114	3,3588
26	37,3065	39,9891	60	18,1694	21,4284	94	2,7993	3,0963
27	36,8473	39,5429	61	17,5551	20,7895	95	2,5948	2,8536
28	36,3813	39,0908	62	16,9434	20,1469	96	2,4027	2,6302
29	35,9084	38,6325	63	16,3348	19,5008	97	2,2288	2,4270
30	35,4286	38,1680	64	15,7286	18,8513	98	2,0688	2,2402
31	34,9421	37,6969	65	15,1260	18,1997	99	1,9171	2,0676
32	34,4485	37,2192	66	14,5285	17,5468	100	1,7769	1,9102
33	33,9478	36,7350	67	13,9380	16,8938			

Tavola 7.

Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione

(Capitale corrispondente ad una prestazione unitaria)

età	maschi	femmine	età	maschi	femmine	età	maschi	femmine
0	47,6449	49,6581	34	33,4427	36,2477	68	13,3592	16,2439
1	47,3010	49,3444	35	32,9267	35,7506	69	12,7853	15,5909
2	46,9637	49,0353	36	32,4026	35,2472	70	12,2193	14,9382
3	46,6184	48,7195	37	31,8711	34,7376	71	11,6628	14,2873
4	46,2657	48,3975	38	31,3321	34,2215	72	11,1169	13,6394
5	45,9063	48,0698	39	30,7857	33,6990	73	10,5818	12,9960
6	45,5408	47,7366	40	30,2322	33,1702	74	10,0584	12,3590
7	45,1697	47,3981	41	29,6712	32,6351	75	9,5466	11,7293
8	44,7930	47,0541	42	29,1029	32,0936	76	9,0455	11,1074
9	44,4106	46,7047	43	28,5280	31,5461	77	8,5556	10,4948
10	44,0221	46,3500	44	27,9469	30,9927	78	8,0788	9,8920
11	43,6276	45,9901	45	27,3602	30,4340	79	7,6163	9,3013
12	43,2273	45,6249	46	26,7684	29,8700	80	7,1681	8,7260
13	42,8218	45,2545	47	26,1717	29,3011	81	6,7342	8,1689
14	42,4120	44,8792	48	25,5708	28,7265	82	6,3138	7,6335
15	42,0013	44,5010	49	24,9657	28,1463	83	5,9071	7,1177
16	41,5890	44,1181	50	24,3560	27,5605	84	5,5199	6,6237
17	41,1759	43,7306	51	23,7423	26,9693	85	5,1580	6,1557
18	40,7618	43,3385	52	23,1254	26,3733	86	4,8263	5,7201
19	40,3458	42,9415	53	22,5062	25,7727	87	4,5240	5,3181
20	39,9275	42,5390	54	21,8866	25,1674	88	4,2415	4,9430
21	39,5051	42,1305	55	21,2669	24,5578	89	3,9702	4,5888
22	39,0782	41,7156	56	20,6473	23,9432	90	3,7116	4,2537
23	38,6462	41,2943	57	20,0274	23,3232	91	3,4637	3,9371
24	38,2075	40,8666	58	19,4081	22,6978	92	3,2343	3,6412
25	37,7621	40,4326	59	18,7895	22,0669	93	3,0147	3,3621
26	37,3098	39,9924	60	18,1727	21,4317	94	2,8025	3,0996
27	36,8506	39,5462	61	17,5584	20,7928	95	2,5981	2,8569
28	36,3846	39,0941	62	16,9467	20,1501	96	2,4060	2,6335
29	35,9116	38,6358	63	16,3380	19,5041	97	2,2320	2,4302
30	35,4319	38,1713	64	15,7319	18,8546	98	2,0721	2,2435
31	34,9454	37,7002	65	15,1293	18,2030	99	1,9203	2,0708
32	34,4518	37,2225	66	14,5318	17,5501	100	1,7801	1,9135
33	33,9511	36,7383	67	13,9412	16,8971			
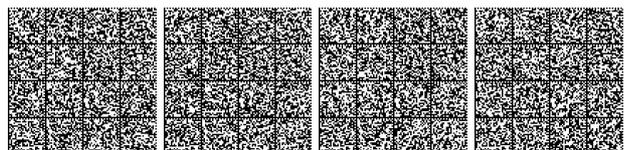
Tavola 8.

Tariffa per minori che acquisiscono il diritto all'indennità di frequenza

	Capitale corrispondente ad una prestazione unitaria	
età	maschi	femmine
0	16,4864	16,5052
1	15,7560	15,7618
2	14,9391	14,9435
3	14,1082	14,1120
4	13,2640	13,2673
5	12,4064	12,4095
6	11,5357	11,5386
7	10,6516	10,6544
8	9,7541	9,7566
9	8,8430	8,8453
10	7,9181	7,9202
11	6,9792	6,9812
12	6,0262	6,0280
13	5,0589	5,0605
14	4,0771	4,0785
15	3,0807	3,0817
16	2,0693	2,0699
17	1,0426	1,0428

ALLEGATO *3*

ISTRUZIONI ED ESEMPI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE N. 183/2010

1. Premessa.

Lo strumento atto a dare applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 41 della legge 9 novembre 2010, n. 183 è rappresentato dalle 8 tavole che compongono la presente tariffa.

I singoli termini di essa costituiscono l'ammontare del capitale che deve essere rimborsato da terzi responsabili e loro compagnie di assicurazione per ogni euro di prestazione erogata dall'ente preposto al pagamento della prestazione.

2. Struttura della tariffa.

La tariffa si articola in 8 tavole che saranno analizzate dettagliatamente nel seguito dell'allegato.

In base alla periodicità di pagamento, le prestazioni destinate agli invalidi civili si distinguono in due categorie a seconda che siano corrisposte in 12 o 13 mensilità.

In tutte e otto le tavole di cui si compone la tariffa, i coefficienti sono distinti in base al sesso e all'età del beneficiario della prestazione.

Tutte le prestazioni degli invalidi civili prese in esame sono prestazioni non reversibili.

Inoltre tutte le prestazioni previste per gli invalidi civili prese in esame nella presente tariffa, con esclusione della indennità di frequenza, sono prestazioni vitalizie, corrisposte al beneficiario fin tanto che sopravvive; invece, l'indennità di frequenza è una prestazione temporanea fino al raggiungimento dei 18 anni di età.

È opportuno esaminare nel dettaglio le tavole che costituiscono la tariffa.

Tavola 1 - *Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (invalidi civili totali).*

L'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali è di gran lunga la prestazione più diffusa. È stata istituita dalla legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e l'importo mensile nel 2012 è di euro 492,97 per 12 mensilità.

L'indennità è indipendente dal reddito e dall'età del beneficiario ed è una prestazione non reversibile.

Tavola 2 - *Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione di inabilità (invalidi civili totali).*

La prestazione in questione è destinata ad individui con età maggiore di 18 anni e minore di 65 anni ed è corrisposta in 13 mensilità. Questo ultimo aspetto spiega la differenza con i coefficienti della Tavola 1 dato che per la realizzazione di entrambe le tavole è stato adoperato lo stesso tasso d'interesse annuo e la stessa tavola di mortalità.
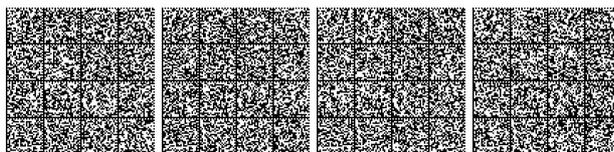
La prestazione è vincolata al reddito del beneficiario, che nel 2012 non deve superare i 15.627,22 euro, e non è reversibile.

Il riferimento legislativo che ha istituito la prestazione in esame è costituito dalla legge n. 118 del 30 marzo 1971; nel 2012 l'importo mensile di detta prestazione è di euro 267,57; al compimento del 65° anno di età, detta prestazione viene trasformata in assegno sociale, il cui importo, nel 2012, è di euro 429,00.

Tavola 3 - *Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali).*

Il riferimento legislativo che ha istituito la prestazione in questione, corrisposta in 13 rate, è costituito dalla legge n. 118 del 30 marzo 1971; nel 2012 l'importo mensile di detta prestazione è di euro 267,57 ed il reddito annuo personale dell'invalido non può superare i 4.596,02 euro; detto assegno viene corrisposto alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni e al compimento del 65° viene trasformato in assegno sociale.

Tavola 4 - *Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennità speciale (ciechi parziali).*

I ciechi civili assoluti beneficiano dell'indennità di accompagnamento, distinta dalla precedente omonima indennità destinata agli invalidi civili totali, istituita con la legge n. 406 del 28 marzo 1968 ed il cui importo mensile nel 2012 è di euro 827,05.

L'indennità speciale per i ciechi parziali è stata istituita con la legge n. 508/1988, viene corrisposta in 12 mensilità e spetta ai ciechi parziali di qualunque età indipendentemente dal reddito personale degli stessi. Nel 2012 l'importo mensile di questa pressione è di euro 193,26. L'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza ma è compatibile con la pensione spettante ai ciechi parziali.

Entrambe le indennità sono non reversibili e vengono corrisposte in 12 mensilità.

Tavola 5 - *Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali).*

Il riferimento legislativo che ha istituito le due prestazioni in esame è costituito dalla legge n. 66 del 10 febbraio 1962.

Sia per la pensione per i ciechi assoluti sia per la pensione per i ciechi parziali è previsto che il beneficiario disponga di un reddito annuo che non superi una determinata soglia, posta pari, nel 2012, a 15.627,22 euro.

Con riferimento agli importi, corrisposti in 13 mensilità, va precisato che:

l'importo mensile della pensione per i ciechi assoluti è di euro 289,36 se il beneficiario non è ricoverato in istituto di cura o di euro 267,57 se invece è ricoverato in istituto di assistenza con pagamento della retta, anche in parte, a carico dello Stato o di un ente pubblico; inoltre è richiesto che il beneficiario sia maggiorenne;

l'importo mensile della pensione per i ciechi parziali è di euro 267,57; inoltre per i ciechi parziali non sono previsti requisiti anagrafici per poter beneficiare della pensione la quale è incompatibile con l'indennità di frequenza.

Tavola 6 - *Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto all'indennità di comunicazione.*

L'indennità di comunicazione è stata istituita dalla legge 21 novembre 1988, n. 508.

I criteri di concessione sono diversi a seconda che il richiedente abbia più o meno di 12 anni.

Se ha meno di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.

Se ha più di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre chiesto di dimostrare che l'insorgenza della ipoacusia sia precedente ai 12 anni.

Detta indennità è indipendente dal reddito e dall'età. Nel 2012 l'importo mensile è pari a euro 245,63 per 12 mensilità.

Tavola 7 - *Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione.*

La legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza che ha assunto la denominazione di pensione con l'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

La pensione è concessa solo nel caso che queste condizioni vengano accertate e riconosciute dalle Commissioni di accertamento i requisiti sanitari fissati nell'art. 1, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 95.

Inoltre il percettore di detta prestazione deve disporre di un reddito personale non superiore ai 15.627,22 euro all'anno, nel 2012, e deve avere età compresa tra i 18 e 65 anni. Al compimento del 65° anno di età la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Nel 2012 l'importo della pensione è di euro 267,57 per 13 mensilità.

Tavola 8 - *Tariffa per i minori che acquisiscono il diritto all'indennità mensile di frequenza.*

L'indennità di frequenza è stata istituita dalla legge n. 289 dell'11 ottobre 1990. Spetta ai minori con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel dall'orecchio migliore. È subordinata alla frequenza di un centro di riabilitazione, di un centro di formazione professionale, di un centro di formazione professionale o di scuole di ogni ordine e grado ed è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero ed, inoltre, il beneficiario non può disporre di un reddito personale superiore ai 4.596,02 euro. Nel 2012 l'importo mensile ammonta ad euro 267,57 corrisposte in 12 mensilità.

Si riporta una tabella di riepilogo delle prestazioni che sono oggetto dell'azione di rivalsa e delle tavole della tariffa che sono associate alle singole prestazioni.
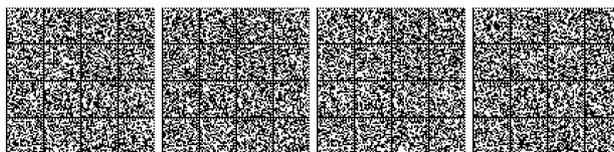
Riepilogo delle prestazioni soggette ad azione di rivalsa e tavola della tariffa da associare alle prestazioni

Prestazione	Tipologia beneficiari	Importo mensile 2012	Periodicità nell'anno		Tavola
Indennità di accompagnamento	Invalidi civili totali	492,97	12	⇒	Tavola 1
Pensione di inabilità	Invalidi civili totali	267,57	13	⇒	Tavola 2
Assegno mensile di assistenza	Invalidi civili parziali	267,57	13	⇒	Tavola 3
Indennità di accompagnamento	Ciechi assoluti	827,05	12	⇒	Tavola 4
Indennità speciale	Ciechi parziali	193,26	12	⇒	Tavola 4
Pensione	Ciechi assoluti	289,36 o 267,57	13	⇒	Tavola 5
Pensione	Ciechi parziali	267,57	13	⇒	Tavola 5
Indennità di comunicazione	Sordi	245,63	12	⇒	Tavola 6
Pensione	Sordi	267,57	13	⇒	Tavola 7
Indennità di frequenza	Invalidi civili parziali minori di 18 anni	267,57	12	⇒	Tavola 8

3. Esempi.

Nel seguito saranno introdotti degli esempi per spiegare il funzionamento della tariffa dell'azione di rivalsa.

Per semplicità si supporrà che l'azione di rivalsa sia successiva ad un incidente automobilistico e sia, pertanto, rivolta verso l'assicuratore dell'automobilista che ha provocato l'incidente.

Inoltre saranno presi come riferimento gli importi del 2011 per tutti gli esempi nel seguito esposti.

Il calcolo dell'importo dell'azione di rivalsa è dato dal prodotto di tre fattori:

l'importo mensile della prestazione;

il numero di mensilità in cui detta prestazione viene erogata nell'anno;

il coefficiente della tariffa che è funzione della prestazione, del sesso e dell'età del beneficiario della stessa prestazione.

Esempio n. 1.

A seguito di un incidente automobilistico viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ad una donna di 49 anni di età divenuta invalida civile totale.

Il coefficiente da applicare per ottenere l'importo dell'azione di rivalsa va cercato nella «Tavola 1 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (invalidi civili totali)».

Per una donna di 49 anni, il coefficiente da applicare è pari a: 17,6197: 12×492,97×17,6197=104.231,80 euro.

Esempio n. 2.

A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo di 71 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti.

Il coefficiente da applicare per ottenere l'importo dell'azione di rivalsa va cercato nella «Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennità speciale (ciechi parziali)».

Per un uomo di 71 anni, il coefficiente da applicare è pari a: 9,4684.

L'ente erogatore chiederà all'assicuratore, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 183/2010, un importo pari a: 12×827,05×9,4684=93.970,08 euro.

Esempio n. 3.

A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo di 52 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire sia l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti che la pensione.

L'importo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore dell'automobilista che ha causato l'incidente sarà dato dalla somma di due addendi:

per la parte relativa all'indennità di accompagnamento dei ciechi, il coefficiente da applicare sarà prelevato dalla «Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennità speciale (ciechi parziali)»; in corrispondenza dell'età 52 anni, per un maschio il coefficiente è pari a: 17,5052.

Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere è pari a: 12×827,05×17,5052=173.732,11 euro;

per la parte relativa alla pensione per i ciechi assoluti, il coefficiente va prelevato dalla «Tavola 5 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali)»; per un uomo di 52 anni il coefficiente è: 17,5084.

Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere è pari a: 13×289,36×17,5084=65.861,00 euro.

L'importo complessivo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore è, pertanto, di: 173.732,11+65.861,00=239.593,11 euro.

Esempio n. 4.

A seguito di un incidente d'auto, un ragazzo di 15 anni viene riconosciuto invalido civile totale e gli viene assegnata l'indennità di accompagnamento.

Il coefficiente da applicare va ricercato nella «Tavola 1 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (invalidi civili totali)»; in corrispondenza dell'età di 15 anni, il coefficiente è pari a: 30,0873.

L'importo complessivo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore è, pertanto, di: 12×492,97×30,0873=177.985,64 euro.

Esempio n. 5.

A seguito di un incidente d'auto, una donna di 22 anni viene riconosciuta parzialmente invalida e le viene riconosciuto il diritto all'assegno mensile di assistenza.

Il coefficiente da applicare va ricercato nella «Tavola 3 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali)»; in corrispondenza dell'età di 22 anni, il coefficiente è pari a: 41,6232.

L'importo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore dell'automobilista che ha causato l'incidente sarà dato da: 13×267,57×41,6232=144.782,56 euro.

Esempio n. 6.

A seguito di un incidente d'auto, una donna di 39 anni diventa parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire la pensione e l'indennità speciale spettante ai ciechi parziali.

L'importo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore dell'automobilista che ha causato l'incidente sarà dato dalla somma di due addendi:

per la parte relativa alla pensione spettante ai ciechi parziali, il coefficiente da applicare sarà prelevato dalla «Tavola 5 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali)»; in corrispondenza dell'età 39 anni, per una donna il coefficiente è pari a: 28,8680.

Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere è pari a: 13×267,57×28,8680=100.414,74 euro;

per la parte relativa all'indennità speciale, il coefficiente va prelevato dalla «Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennità speciale (ciechi parziali)»; per una donna di 39 anni il coefficiente è: 28,8647.

Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere è pari a: 12×193,26×28,8647=66.940,70 euro.

L'importo complessivo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore è, pertanto, di: 100.414,75+66.940,70=167.355,44 euro.

Esempio n. 7.

A seguito di un incidente d'auto una donna di 74 anni diventa parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità speciale prevista per i ciechi parziali.

Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennità speciale (ciechi parziali)»; in corrispondenza di 74 anni, il coefficiente per una donna è 10,4770.

Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sarà: 12×193,26×10,4770=24.297,42 euro.

Esempio n. 8.

A seguito di un incidente d'auto una donna di 36 anni diventa sorda e le viene riconosciuto il diritto alla pensione.

Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 7 - Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione»; in corrispondenza dell'età di 36 anni il coefficiente è pari a: 35,2472.

Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sarà: 13×267,57×35,2472=122.604,21 euro.

Esempio n. 9.

Ad una bambina di 10 anni viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di comunicazione.

Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 6 - Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto all'indennità di comunicazione»; in corrispondenza dell'età di 10 anni il coefficiente è pari a: 46,3467.

Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sarà: 12×245,63×46,3467=136.609,68 euro.

Esempio n. 10.

Ad un bambino di 7 anni, vittima di un incidente stradale, viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di frequenza.

Il coefficiente da applicare per calcolare l'importo della surroga va prelevato dalla «Tavola 8 - Tariffa per i minori che acquisiscono il diritto all'indennità mensile di frequenza»; in corrispondenza dell'età di 7 anni, per un bambino il coefficiente da utilizzare è 10,6516.

Pertanto, l'importo dell'azione di rivalsa sarà: 12×267,57×10,6516=34.200,58 euro.

13A07675

DECRETO 5 luglio 2013.

Trasferimento all'INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso INPDAP, in attuazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368, recante il «Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica» (INPDAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»;

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità dell'INPDAP, approvato con delibera del Consiglio di

amministrazione n. 132 del 16 marzo 2005, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122;

Visti, in particolare, i commi 3-*bis* e 4 del suindicato art. 7, concernenti il procedimento di fusione per incorporazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) nell'INPDAP;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone, tra l'altro, a decorrere dal 1º gennaio 2012, la soppressione dell'INPDAP e l'attribuzione, con effetto dalla medesima data, delle relative funzioni all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

Visto, in particolare, il comma 2 del surrichiamato art. 21, che prevede, tra l'altro, l'adozione di un apposito decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per l'individuazione e il trasferimento all'INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso INPDAP, ivi incluse quelle derivanti dall'incorporazione dell'ex ENAM, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione, da deliberare entro il 31 marzo 2012;

Visto il combinato disposto di cui all'art. 21 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e all'art. 1, comma 6-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ai sensi del quale l'INPS deve procedere al proprio riassetto organizzativo e funzionale, nonché alla conseguente rideterminazione della propria dotazione organica;

Considerato che, in ragione dei predetti interventi, l'INPS, che subentra in tutti i rapporti giuridici in essere dell'ente soppresso, è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo non soprannumerario in servizio presso l'ex INPDAP alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, deve procedere al proprio riassetto organizzativo e funzionale anche con riferimento al personale soprannumerario;

Considerato, altresì, che, ai sensi e per gli effetti del penultimo periodo del comma 2 del più volte richiamato art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, i due posti di direttore generale degli Enti soppressi, tra cui l'INPDAP, sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante;

Visto il successivo comma 4 del medesimo art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dall'art. 18-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, secondo cui gli organi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, dei predetti enti soppressi possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1º aprile 2012;

Viste le determinazioni n. 405 e n. 406 del 22 marzo 2012 con le quali il Presidente dell'ex INPDAP, nell'esercizio delle funzioni che gli sono state conferite ai sensi dell'art. 7, comma 8 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha provveduto, rispettivamente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2010 e alla predisposizione dello schema di bilancio di chiusura della gestione delle ente soppresso alla data del 31 dicembre 2011;

Visti i verbali n. 11 del 20 marzo 2012 e n. 15 del 30-31 marzo 2012, con i quali il Collegio sindacale dell'ex INPDAP ha espresso, rispettivamente, assenso all'ulteriore corso della proposta di riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2010 e parere favorevole sul bilancio di chiusura della gestione delle ente soppresso alla data del 31 dicembre 2011;

Visto, in particolare, il predetto verbale n. 15 del 30-31 marzo 2012, del Collegio sindacale dell'ex INPDAP, che fornisce la situazione qualitativa e quantitativa del personale in servizio, presso l'ex INPDAP, al 6 dicembre 2011, da prendere a riferimento ai fini del presente provvedimento, situazione nella quale non è compreso il personale dell'ex ENAM, oggetto di separato procedimento, definito, in via istruttoria, con Conferenza dei servizi conclusasi in data 18 giugno 2012, i cui esiti sono confluiti in un apposito provvedimento in corso di definizione;

Vista la delibera n. 350 del 30 marzo 2012, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza del soppresso INPDAP ha manifestato l'impossibilità di pervenire ad alcuna valutazione di competenza in merito al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2010 e al bilancio di chiusura della gestione dell'Istituto soppresso;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'art. 12, comma 87, ai sensi del quale, al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP e alla sua confluenza nell'INPS, all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un Commissario ad acta;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 luglio 2012 di nomina del dott. Ludovico Anselmi quale Commissario ad acta per l'approvazione del Bilancio di chiusura del soppresso INPDAP;

Vista la delibera 2 agosto 2012 del Commissario ad acta relativa all'approvazione del bilancio di chiusura della gestione dell'INPDAP alla data del 31 dicembre 2011;

Visti i pareri espressi sul predetto bilancio di chiusura, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, con note n. 40354 dell'11 maggio 2012 e n. 80953 del 27 settembre 2012, e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 14840 del 12 ottobre 2012;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione relativo al quadriennio 2006-2009, stipulato in data 11 giugno 2007, che include nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva del personale degli enti pubblici non economici anche quello dipendente dall'ex INPDAP;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di individuare le risorse strumentali, finanziarie e umane, del soppresso INPDAP da attribuire all'INPS;

Viste le note del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2011 e del 13 luglio 2012, concernenti istruzioni operative in materia di soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di dare attuazione alla disposizione recata dal citato comma 2 dell'art. 21 della legge n. 214 del 2011;

Decreta:

Art. 1.

Trasferimento delle funzioni

1. A decorrere dal 1°gennaio 2012, le funzioni esercitate dal soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sono trasferite presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), che subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, relativi alle funzioni ad esso attribuite.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'INPS subentra nella titolarità dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie e delle risorse strumentali del soppresso INPDAP di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto.

2. Con effetti dalla medesima data di cui al comma 1, l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie e strumentali del soppresso INPDAP.

Art. 3.

Trasferimento del personale

1. A decorrere dal 1°gennaio 2012, il personale di ruolo in servizio alla data del 6 dicembre 2011 alle dipendenze del soppresso INPDAP, come individuato nell'allegato n. 3, è trasferito all'INPS, il quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro. Il personale dipendente trasferito mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.

2. L'INPS, con riferimento al personale trasferito ai sensi del comma 1, procede, ove necessario, alla ricognizione delle relative posizioni e provvede, con successivi e distinti provvedimenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tenuto conto di quanto indicato nella premessa, ad incrementare la propria dotazione organica di un numero pari alle unità di personale non soprannumerario rispetto alla dotazione organica dell'ex INPDAP vigente alla data di soppressione dell'ente.

3. La titolarità delle posizioni soprannumerarie risultanti all'esito della ricognizione di cui al comma 2 è posta in capo all'INPS.

4. Alla medesima data di cui al comma 1, sono altresì trasferite all'INPS 12 unità di personale docente di ruolo in servizio presso l'Istituto magistrale - Liceo della Comunicazione di San Sepolcro, in corrispondenza delle quali, lo stesso INPS è autorizzato all'incremento della propria dotazione organica.

5. Per i restanti rapporti di lavoro, diversi da quelli di cui ai commi precedenti e in corso con il soppresso INPDAP alla data del 31 dicembre 2011, l'INPS subentra nella titolarità dei relativi contratti fino alla data di scadenza di ciascuno di essi.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'ALIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 113

ALLEGATO 1

Inpdap — Situazione Patrimoniale — Esercizio 2011

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I. Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	13.713.014,00	25.435.751,00
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
9) Altre		
Totale	13.713.014,00	25.435.751,00
II. Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	1.212.904.555,00	1.288.249.457,00
2) Impianti e macchinari	2.092.227,00	2.614.674,00
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Automezzi e motomezzi	52.020,00	95.205,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	61.930.114,00	40.504.313,00
6) Diritti reali di godimento		
7) Altri beni	14.295.067,00	16.339.561,00
Totale	1.291.273.983,00	1.347.803.210,00
III. Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni in:	1.712.416,00	1.712.416,00
a) imprese controllate	1.712.416,00	1.712.416,00
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
e) altri enti		
2) Crediti	410.242,00	296.493,00
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri (2)	410.242,00	296.493,00
3) Altri titoli	1.097.683.977,00	1.115.837.616,00
4) Crediti finanziari diversi	8.007.890.450,00	8.386.020.131,00
Totale	9.107.697.085,00	9.503.866.656,00
Totale immobilizzazioni (B)	10.412.684.082,00	10.877.105.617,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.913.197,00	2.292.097,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale	2.913.197,00	2.292.097,00
II. Residui attivi		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	70.538.073,00	59.697.118,00
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	2.485.609.358,00	1.883.474.959,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	215.670.088,00	214.485.019,00
4 bis) Crediti tributari	2.408.772,00	8.202.936,00
4 ter) Imposte anticipate		
5) Crediti verso altri	259.279.607,00	440.925.603,00
Totale	3.033.505.898,00	2.606.785.635,00
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altre partecipazioni		
4) Altri titoli		
Totale		
IV. Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	5.626.367.654,00	4.607.315.716,00
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	11.981,00	11.981,00
Totale	5.626.379.635,00	4.607.327.697,00
Totale attivo circolante (C)	8.662.798.730,00	7.216.405.429,00
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	38.260,00
2) Risconti attivi	0,00	297.272,00
Totale ratei e risconti (D)	0,00	335.532,00
Totale attivo	19.075.482.812,00	18.093.846.578,00

PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione		
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	285.877.397,00	9.311.003.066,00
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-10.555.103.415,00	-9.025.125.669,00
Totale Patrimonio netto (A)	-10.269.226.018,00	285.877.397,00
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale Contributi in conto capitale (B)		
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	82.316.957,00	90.756.066,00
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri	1.002.064.542,00	953.533.604,00
4) per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.084.381.499,00	1.044.289.670,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
E) RESIDUI PASSIVI		
1) obbligazioni		
2) verso le banche	14.304.436,00	145.971,00
3) verso altri finanziatori	39.959.561,00	39.959.561,00
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	76.946.070,00	79.179.794,00
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	2.360.170.111,00	2.346.473.402,00
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.056.519,00	10.825.952,00
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	88.602.857,00	26.816.819,00
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici (1)	25.198.340.216,00	13.242.340.216,00
12) debiti diversi (2)	470.947.561,00	1.017.709.426,00
Totale	28.260.327.331,00	16.763.451.141,00
Totale Debiti (E)	28.260.327.331,00	16.763.451.141,00
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	0,00	202.884,00
2) Risconti passivi	0,00	25.486,00
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (F)	0,00	228.370,00
Totale passivo e netto	19.075.482.812,00	18.093.846.578,00

(1) Nei debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici (E 11) sono presenti le somme relative alle anticipazioni di cui alla legge n. 448/1998, articolo 35, comma 3, che ammontano ad € 21.698.340.216,00 e di tesoreria, che ammontano ad € 3.500.000.000

(2) Nei crediti verso altri tra le immobilizzazioni finanziarie (B III 2d) e nei debiti debiti diversi (E 12) non viene esposto il valore delle anticipazioni interne tra le casse pensioni (€ 25.015.158.638,00 per il 2011), in quanto il suo effetto sulle consistenze patrimoniali è neutro a livello unitario.

Impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio, compresi residui di stanziamento

In parte corrente	214.905,00	182.544.033,00
In conto capitale	35.896.782,00	179.513.490,00
Totale	36.111.687,00	362.057.523,00
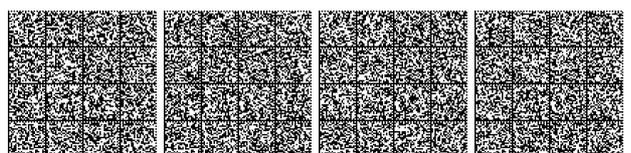
ALLEGATO 2

Inpdap | Conto economico | Esercizio 2011

CONTO ECONOMICO	Anno 2011		Anno 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) *Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		58.578.991.566,00		58.274.089.919,00
2) *Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti*				
3) *Variazione dei lavori in corso su ordinazione*				
4) *Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni*				
5) *Altri ricavi e proventi*		633.419.593,00		1.340.023.001,00
Totale valore della produzione (A)		**59.212.411.159,00**		**59.614.112.920,00**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) *per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci*		2.267.273,00		2.104.514,00
7) *per servizi*		69.506.619.403,00		68.616.319.627,00
a) istituzionali	68.705.137.663,00		67.058.461.659,00	
b) trasferimenti	649.406.676,00		1.429.948.466,00	
c) di funzionamento	152.075.064,00		127.909.502,00	
8) *per godimento beni di terzi*		17.217.651,00		12.388.573,00
9) *per il personale*		454.975.972,00		432.101.836,00
a) salari e stipendi	329.920.144,00		308.913.052,00	
b) oneri sociali	74.897.272,00		75.382.610,00	
c) trattamento di fine rapporto	15.908.716,00		16.503.546,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	34.249.840,00		31.302.628,00	
10) *Ammortamento e svalutazioni*		71.667.223,00		80.589.959,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.665.653,00		21.437.912,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	56.001.570,00		59.152.047,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) *Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*		(621.100,00)		(638.543,00)
12) *Accantonamenti per rischi*		4.413.834,00		358.249,00
13) *Accantonamenti ai fondi per oneri*				
14) *Oneri diversi di gestione*		108.260.578,00		99.912.812,00
Totale costi (B)		***70.164.800.834,00***		**69.243.137.027,00**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		(10.952.389.675,00)		(9.629.024.107,00)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) *Proventi da partecipazioni*		6.709.144,00		7.765.949,00
16) *Altri proventi finanziari*		370.879.703,00		360.803.729,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	335.135.657,00		326.783.304,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	4.240.583,00			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	31.503.463,00		34.020.425,00	
17) *Interessi ed altri oneri finanziari*		(54.089.807,00)		(62.545.721,00)
17-bis) *Utili e perdite su cambi*				
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		**323.499.040,00**		**306.023.957,00**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) *Rivalutazioni*		0,00		
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) *Svalutazioni*		(13.443.635,00)		
a) di partecipazioni	(13.443.635,00)			
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore (D)		(13.443.635,00)		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) *Proventi straordinari*		38.261.561,00		192.084.525,00
21) *Oneri straordinari*		(17.192.510,00)		(117.799.753,00)
22) *Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo*		107.059.895,00		322.486.655,00
23) *Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo*		(22.252.298,00)		(79.121.605,00)
Totale delle partite straordinarie (E)		**105.876.649,00**		**317.649.822,00**
Risultato prima delle imposte (A-B+\-C+\-D+\-E)		(10.536.457.621,00)		(9.005.350.328,00)
35) *Imposte sul reddito dell'esercizio*		18.645.794,00		20.072.304,00
Disavanzo Economico		(10.555.103.415,00)		(9.025.422.632,00)

Legenda:
Valori negativi tra parentesi

295
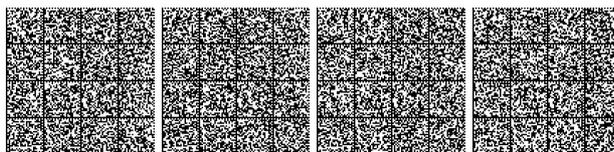
ALLEGATO 3

PERSONALE INPDAP IN SERVIZIO AL 06/12/2011 e al 31/12/2011

	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA	Presenti al 6.12.11	Presenti al 31.12.11
Dirigenti I fascia	Dirigenti I fascia (a)	26	24	24
	Dirigenti I fascia art. 19, comma 6 (b)		1	1
	TotaleDirigenti I fascia		**25**	**25**
Dirigenti II fascia	Dirigenti II fascia a tempo ind.	149	135	134
	Dirigenti II fascia art. 19, c. 6 (c)		8	8
	Dirigenti in posiz.comando da altre amm.ni (d)		2	2
	Totale Dirigenti II fascia		**145**	**144**
Professionisti	Avvocati I livello (e)	20	15	15
	Avvocati II livello	31	35	35
	Consulenti tecnico-edilizi II livello	11	9	9
	Consulenti tecnico-edilizi I livello (g)*	17	16	16
	Consulenti statistico-attuariali II livello	4	4	4
	Consulenti statistico-attuariali I livello	5	4	4
	Totale professionisti	**88**	**83**	**83**
AREA C	C 5		410	390
	C 4		939	912
	C 3		966	958
	C 2		1.301	1.292
	C 1 (g)		163	163
	Totale area C	3.778	**3779**	**3715**
AREA B	B 3		1.097	1.083
	B 2		1.097	1.088
	B 1		66	66
	Totale area B	2.127	**2.260**	**2.237**
AREA A	A 3		50	50
	A 2		18	18
	A2 (ex portieri)		486	484
	A 1		1	1
	A1 (ex portieri)		23	23
	Totale area A	10	**578**	**576**
TOTALE		**6.178**	**6.870**	**6.780**

(a) 1 posto è indisponibile per 1 dirigente di I fascia a tempo indeterminato collocato in posizione di fuori ruolo presso altra amministrazione

(b) dipendente dell'Istituto con qualifica di professionista non ricompreso nei presenti della categoria di appartenenza

(c) di cui 2 dipendenti dell'Istituto rispettivamente con qualifica di professionista e dell'area C posizione economica C 4 non ricompresi nei presenti delle categorie di appartenenza

(d) personale di altre amministrazioni per il quale è stata avviata con determinazioni del D.G. n. 222 del 28.10.2011 e n. 142 del 30.11.2011 la mobilità ex art. 30 del d. lg. N. 165/01

(e) nei presenti non è inclusa una unità con incarico di dirigente di I fascia ex art. 19, comma 6, collocata in aspettativa con conservazione del posto in organico nella qualifica di provenienza

(f) nei presenti non è inclusa una unità con incarico di dirigente di II fascia titolare di art. 19, comma 6, fino al 31.12.2011, rientrata nel ruolo di provenienza dall'1.1.2012

(g) di cui 129 unità per passaggio verticale dall'Area B Sulla questione dei passaggi verticali si rinvia al verbale del collegio sindacale del Collegio sindacale n.8 del 2012

*** leggasi (f).**

13A07671

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 agosto 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicati a Mole Antonelliana di Torino, Mura rinascimentali di Lucca, sito archeologico di Alba Fucens, Complesso monumentale di Santa Sofia di Benevento e Cattedrale di Nardò Lecce, nei valori di euro 0,70 per ciascun francobollo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il parere della Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia espresso nella seduta del 5 dicembre 2012;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 2013 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2013, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati a Mole Antonelliana di Torino, Mura rinascimentali di Lucca, sito archeologico di Alba Fucens, Complesso monumentale di Santa Sofia di Benevento e Cattedrale di Nardò Lecce;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi nelle riunioni del 9 maggio, 27 giugno e 16 luglio 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2013, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati a Mole Antonelliana di Torino, Mura rinascimentali di Lucca, sito archeologico di Alba Fucens, Complesso monumentale di Santa Sofia di Benevento e Cattedrale di Nardò Lecce;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi nelle riunioni del 9 maggio, 27 giugno e 16 luglio 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decretano:

Sono emessi, nell'anno 2013, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati a Mole Antonelliana di Torino, Mura rinascimentali di Lucca, sito archeologico di Alba Fucens, Complesso monumentale di Santa Sofia

di Benevento e Cattedrale di Nardò Lecce, nei valori di € 0,70 per ciascun francobollo.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia per i francobolli dedicati alla Mole Antonelliana e alla Cattedrale di Nardò e in rotocalcografia per i francobolli dedicati alle Mura rinascimentali di Lucca, al sito archeologico di Alba Fucens e al Complesso monumentale di Santa Sofia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco). Formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44 e formato tracciatura: mm 47 × 54 per i francobolli dedicati alla Mole Antonelliana di Torino e alla Cattedrale di Nardò. Formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36 e formato tracciatura: mm 54 × 47 per i francobolli dedicati alle Mura rinascimentali di Lucca, al sito archeologico di Alba Fucens e al Complesso monumentale di Santa Sofia di Benevento. Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura. Colori: uno per il francobollo dedicato alla Mole Antonelliana, alle Mura rinascimentali di Lucca e alla Cattedrale di Nardò; quadricromia per il francobollo dedicato ad Alba Fucens; quattro per il francobollo dedicato al Complesso monumentale di Santa Sofia. Bozzettisti: Antonio Ciaburro per il francobollo dedicato alla Mole Antonelliana; Giustina Milite per i francobolli dedicati al sito archeologico di Alba Fucens e al Complesso monumentale di Santa Sofia; Rita Fantini per il francobollo dedicato alla Cattedrale di Nardò. Tiratura: due milioni e seicentosessantamila esemplari per ciascun francobollo. Fogli: ventotto esemplari, valore «€ 19,60» per ciascun francobollo.

Ciascuna vignetta raffigura scorci e vedute del monumento dedicato e precisamente: - Mole Antonelliana: una veduta prospettica del monumento simbolo di Torino inaugurato il 10 aprile 1889 e, dal 2000, sede del Museo del Cinema; - Mura rinascimentali di Lucca: una stampa settecentesca, eseguita dal cartografo Pierre Mortier, raffigurante un'antica pianta della città di Lucca con, in evidenza, le possenti Mura rinascimentali; - Alba Fucens: uno scorcio del sito archeologico di Alba Fucens, antica città degli Equi colonizzata dai Romani all'inizio del IV secolo a.C., dove si evidenziano alcuni particolari della «Via dei Pilastri», così denominata per la presenza di 'pilastri in pietra' che formavano il porticato di alcune botteghe; - Complesso monumentale di Santa Sofia: un particolare del colonnato posto all'interno della Chiesa del Complesso, simbolo dell'arte longobarda altomedievale e dichiarato nel 2011 Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO; - Cattedrale di Nardò: la facciata della Cattedrale romanico-barocco, costruita tra i secoli VII – XI e dedicata a Maria SS.ma Assunta. Completano i francobolli le rispettive leggende «TORINO» e «MOLE ANTONELLIANA»; «MURA RINASCIMENTALI» e «LUCCA»; «ALBA FUCENS»; «COMPLESSO MONUMENTALE DI S. SOFIA – BENEVENTO»; «CATTEDRALE» e «NARDÒ», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
LEONE

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A07635

DECRETO 30 agosto 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato al Teatro «La Fenice» di Venezia, nel 10° anniversario della riapertura, nel valore di euro 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Ap-

provazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il parere della Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia espresso nella seduta del 5 dicembre 2012;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 2013 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2013, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Teatro «La Fenice» di Venezia, nel 10° anniversario della riapertura;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 4 luglio 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 45265 del 21 agosto 2013;

Decretano:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Teatro «La Fenice» di Venezia, nel 10° anniversario della riapertura, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48 × 40; formato tracciatura: mm 54 × 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colore: quadricromia; bozzettista: Maria Carmela Perrini; tiratura: due milioni e ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 19,60».

La vignetta riproduce l'interno del Teatro «La Fenice» di Venezia, distrutto completamente da un incendio nel 1996 e successivamente riedificato e riaperto il 14 dicembre 2003. Completano il francobollo la leggenda «TEATRO LA FENICE DI VENEZIA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
LEONE

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A07636

DECRETO 10 settembre 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'organismo Sicapt S.r.l., in Lecco, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme

in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 199;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA) il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società Sicapt S.r.l. del 30 luglio 2013, prot. n. 129405 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;

Vista la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 25 luglio 2013, acquisita al n. 130748 del 31 luglio 2013, con la quale è rilasciato alla società Sicapt S.r.l., l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011:99; UNI CEI EN ISO/IEC 17020:05 per la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Sicapt S.r.l. con sede legale in via Palestro, 20 - 23900 Lecco, è autorizzato, ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati o moduli:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

Attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. La valutazione è effettuata dall'organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 25 luglio 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 10 settembre 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A07673

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 agosto 2013.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Xarelto 2,5 mg», approvata con procedura centralizzata. (Determina n. 776/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della Salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 giugno 2013 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2013;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 04 luglio 2013;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

XARELTO 2,5 mg

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 agosto 2013

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

XARELTO 2,5 mg

Codice ATC - Principio Attivo: B01AX06 - Rivaroxaban

Titolare: Bayer Pharma AG (Rappresentante locale per l'Italia: Bayer S.p.A.)

GUUE 28 giugno 2013

Indicazioni terapeutiche

Xarelto, somministrato insieme con il solo acido acetilsalicilico (acetylsalicylic acid, *ASA)* o con ASA e clopidogrel o ticlopidina, è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti dopo una sindrome coronarica acuta (SCA) con biomarcatori cardiaci elevati (vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Modo di somministrazione

Per uso orale.

Xarelto può essere assunto con o senza cibo (vedere paragrafi 4.5 e 5.2 del Riassunto delle Caratterisitiche del Prodotto).

Confezioni autorizzate:

EU/1/08/472/025 - AIC: 038744254 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 14 compresse

EU/1/08/472/026 - AIC: 038744266 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 28 compresse

EU/1/08/472/027 - AIC: 038744278 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 56 compresse

EU/1/08/472/028 - AIC: 038744280 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uo orale - blister (PP/ALU) - 60 compresse

EU/1/08/472/029 - AIC: 038744292 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 98 compresse

EU/1/08/472/030 - AIC: 038744304 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 168 compresse

EU/1/08/472/031 - AIC: 038744316 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 196 compresse

EU/1/08/472/032 - AIC: 038744328 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 10×1 compresse

EU/1/08/472/033 - AIC: 038744330 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 100×1 compresse

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 della autorizzazione all'immissione in commercio e in qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.79

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire prima del lancio un materiale educazionale da inviare a tutti i medici che ci si aspetta possano prescrivere/utilizzare Xarelto.

Il materiale educazionale ha lo scopo di accrescere la consapevolezza sui potenziali rischi di sanguinamento durante il trattamento con Xarelto, e di fornire una guida su come gestire questi rischi.

Il materiale educazionale per il medico deve contenere:

Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

La Guida alla Prescrizione

La Tessera per il paziente [testo incluso nell'Allegato III]

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il contenuto e l'aspetto grafico della Guida alla prescrizione, oltre al piano di comunicazione, con l'autorità competente di ogni stato membro prima della distribuzione del materiale educazionale sul territorio.

La Guida alla prescrizione deve contenere i seguenti messaggi chiave:

Dettagli sulla popolazione potenzialmente a più alto rischio di sanguinamento

Raccomandazioni per la riduzione della dose nella popolazione a rischio

Indicazioni sul passaggio da o verso il trattamento con rivaroxaban

La necessità di assumere le compresse da 15 e 20 mg con del cibo

Gestione delle situazioni di sovradosaggio

Uso dei test di coagulazione ed interpretazione dei risultati

L'informazione che tutti i pazienti devono essere sensibilizzati su:

Segni o sintomi di sanguinamento, e quando è necessario rivolgersi ad un operatore sanitario

Importanza dell'aderenza al trattamento prescritto

Necessità di assumere le compresse da 15 e 20 mg con del cibo

Necessità che il paziente porti sempre con sé la tessera che è presente in ogni confezione

L'importanza che il paziente informi gli operatori sanitari che sta assumendo Xarelto, nel caso debba subire un intervento od una procedura invasiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve anche fornire una Tessera per il paziente in ogni confezione di medicinale, il cui testo è incluso nell'Allegato III.

Obbligo di condurre misure post-autorizzative

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Studio prospettico a coorti, arruolando 11.000 pazienti, con lo scopo di analizzare la sicurezza di rivaroxaban nella prevenzione secondaria della sindrome coronarica acuta al di fuori delle condizioni dello studio clinico, in riferimento specialmente alla frequenza, gravità, gestione ed esito degli eventi di sanguinamento.	Presentare il protocollo per revisione entro giugno 2013 Fornire report delle Interim analysis ogni anno fino alla fine dello studio a coorti Report di Interim analysis entro Q4 2015 su almeno 5000 pazienti seguiti per almeno 3 mesi Report finale dello studio presentato entro Q4 2018

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo - (RRL).

13A07588

DETERMINA 30 agosto 2013.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Hyqvia» approvata con procedura centralizzata. (Determina n. 775/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 giugno 2013 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2013;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 4 luglio 2013;

Vista la lettera dell'Ufficio di Farmacovigilanza di AIFA, in data 2 agosto 2013, indirizzata al titolare AIC con la quale si autorizza il materiale educazionale del farmaco Hyqvia;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

HYQVIA

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn),

dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 agosto 2013

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Farmaci di nuova registrazione mediante procedura centralizzata.

HYQVIA

Codice ATC - Principio Attivo: J06BA - Immunoglobuline, umane normali

Titolare: Baxter Innovations GMBH (Rappresentante locale per l'Italia Baxter S.p.A.)

GUUE 28 giugno 2013

Indicazioni terapeutiche

Terapia sostitutiva in pazienti adulti (≥ 18 anni di età) per il trattamento delle sindromi da immunodeficienza primaria quali:

agammaglobulinemia congenita e ipogammaglobulinemia

immunodeficienza comune variabile

immunodeficienza combinata grave

deficit di sottoclasse delle immunoglobuline G con infezioni ricorrenti.

Terapia sostitutiva in pazienti adulti (≥ 18 anni di età) per il trattamento del mieloma o della leucemia linfocitica cronica con ipogammaglobulinemia secondaria grave e infezioni ricorrenti.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere cominciato e inizialmente monitorato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento della immunodeficienza.

Il medicinale è solo per uso sottocutaneo.

In caso di infusione sottocutanea facilitata di HyQvia a domicilio, la terapia deve essere iniziata da un medico che sappia addestrare i pazienti all'autosomministrazione. Al paziente dovranno essere insegnati le tecniche di infusione, l'uso di una pompa di infusione o di una siringa temporizzata, se necessaria, il mantenimento di un diario del trattamento e le misure da intraprendere in caso di reazioni avverse.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/840/001 - AIC: 042804017 /E - 100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 25 ml e 1 flaconcino (vetro) 1,25 ml - 1 + 1 flaconcino

EU/1713/840/002 - AIC: 042804029 /E - 100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 50 ml e flaconcino (vetro) 2,5 ml - 1 flaconcino + 1 flaconcino

EU/1713/840/003 - AIC: 042804031 /E - 100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 100 ml e flaconcino (vetro) 5 ml - 1 flaconcino + 1 flaconcino

EU/1713/840/004 - AIC: 042804043 /E - 100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 200 ml e flaconcino (vetro) 10 ml - 1 flaconcino + 1 flaconcino

EU/1713/840/005 - AIC: 042804056 /E - 100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 300 ml e flaconcino (vetro) 15 ml - 1 flaconcino + 1 flaconcino

Condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'articolo 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Se la presentazione dello PSUR e del RMP aggiornato coincide, PSUR e RMP possono essere presentati allo stesso tempo.

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio in ogni Stato Membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il contenuto e il formato del programma educazionale con l'autorità nazionale competente. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che al momento del lancio tutti gli operatori sanitari che si prevede utilizzeranno e/o prescriveranno HyQvia ricevano il materiale educazionale che deve contenere quanto elencato di seguito:

1. Riassunto delle caratteristiche del prodotto e Foglio illustrativo
2. Schede informative per il paziente
3. Informazioni per il medico sui seguenti punti:

prima di iniziare il trattamento con HyQvia si devono fornire al paziente un foglio illustrativo e una scheda informativa per il paziente;

nel caso una donna iniziasse una gravidanza durante il trattamento con HyQvia questo deve essere interrotto e si deve passare a un trattamento a base di IgG alternativo che non contenga la ialuronidasi ricombinante. Inoltre, le pazienti devono essere incoraggiate a partecipare al registro delle gravidanze;

informazioni sulla disponibilità di un registro delle gravidanze e sulla modalità di arruolamento delle pazienti.

La scheda informativa per il paziente deve includere le informazioni riguardanti i seguenti elementi chiave:

Informazioni sugli anticorpi anti-ialuronidasi ricombinante

HyQvia contiene la ialuronidasi umana ricombinante che facilita la dispersione e l'assorbimento dell'immunoglobulina G, e alcuni pazienti trattati con HyQvia possono sviluppare degli anticorpi contro di essa.

Nelle sperimentazioni cliniche fino al 18% dei pazienti che ricevevano HyQvia hanno sviluppato anticorpi anti-ialuronidasi umana ricombinante.

Questi anticorpi potenzialmente possono reagire con la ialuronidasi che è naturalmente presente nella maggior parte dei tessuti dell'organismo umano, ma non è noto se ciò comporti delle conseguenze cliniche.

Nelle sperimentazioni cliniche non sono state osservate reazioni avverse considerate correlate alla presenza di anticorpi anti-ialuronidasi umana ricombinante, ma la durata del trattamento era limitata a un massimo di 36 mesi, pertanto non sono noti gli eventuali possibili effetti a lungo termine.

Il loro effetto sulla fertilità umana e i possibili effetti avversi sul concepimento non sono noti.

Informazioni sulla fertilità

Sono stati riportati effetti contraccettivi reversibili in cavie maschi e femmine immunizzate per produrre anticorpi anti-ialuronidasi. Tuttavia, gli anticorpi anti-ialuronidasi non hanno influito sulla riproduzione nel topo, nel coniglio, nella pecora o nella scimmia cynomolgus.

Non è noto l'effetto degli anticorpi anti-ialuronidasi ricombinante sulla fertilità maschile o femminile nell'uomo.

Informazioni sulla gravidanza

Gli anticorpi anti-ialuronidasi umana ricombinante possono attraversare la placenta.

Studi su animali non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali sulla tossicità riproduttiva.

Non sono stati condotti studi clinici con HyQvia in donne in gravidanza. Al momento non è noto il possibile effetto degli anticorpi anti-ialuronidasi ricombinante sull'embrione umano o sullo sviluppo fetale.

HyQvia non deve essere usato da donne in gravidanza o che stanno pianificando una gravidanza. Si deve considerare un trattamento alternativo che non contenga la ialuronidasi ricombinante.

Nel caso in cui una donna inizi comunque una gravidanza durante il trattamento con HyQvia,questo deve essere interrotto e si deve discutere con il medico della possibilità di passare ad una terapia a base di IgG alternativa che non contenga la ialuronidasi ricombinante.

Si raccomanda alle donne in età fertile di adottare misure adeguate di prevenzione della gravidanza durante il trattamento con HyQvia.

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, specialista malattie infettive, ematologo - (RNRL).

13A07589

DETERMINA 6 settembre 2013.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 1410/2013).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'area registrazione e l'incarico di dirigente dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;
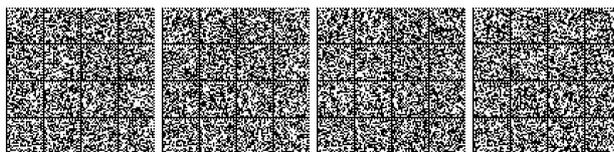
Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle Autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art 10, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le «Linee guida "Sunset Clause"» pubblicate nel portale Internet dell'AIFA sezione registrazione;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale Internet dell'AIFA sezione registrazione;

Visto il «Warning di prossima decadenza» del 26 ottobre 2012, pubblicato nel portale Internet dell'AIFA in pari data;

Visto il «Warning di prossima decadenza» del 12 dicembre 2012, pubblicato nel portale Internet dell'AIFA il 13 dicembre 2012;

Visto il «Warning di prossima decadenza» dell'11 febbraio 2013, pubblicato nel portale Internet dell'AIFA in pari data;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei surriferiti «Warning di prossima decadenza»;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei già citati «Warning di prossima decadenza» non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso warning;

Viste le comunicazioni con le quali taluni titolari delle A.I.C. in decadenza tra il 1° gennaio 2013 e il 1° luglio 2013 hanno confermato la decadenza di tali A.I.C.;

Visto che, entro il termine previsto dalle linee guida «Sunset Clause», alcune società titolari di A.I.C. hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;

Considerato che a talune delle richieste di esenzione dalla decadenza è stato dato esito negativo in quanto non applicabili i criteri di esenzione previsti nelle linee guida «Sunset Clause» e nel «Comunicato AIFA» pubblicati nel Front-end del portale Internet dell'AIFA;

Considerato che taluni medicinali esentati dalla decadenza ai sensi del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 38, comma 8 non sono stati commercializzati entro il periodo di esenzione;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali consolidati alla data del 30 aprile 2013, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco di non sono stati commercializzati durante i tre anni antecedenti alla data di decadenza evidenziata per ognuno di essi;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;

Determina:

Art. 1.

1. I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2013

Il dirigente: MARRA
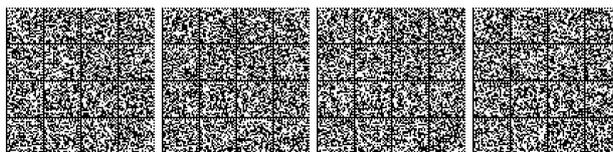
ALLEGATO

AIC	DENOMINAZIONE MEDICINALE	TITOLARE AIC	DECADENZA
037229	ADARTREL	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	01-03-2013
035537	AMBROXOL SANDOZ	SANDOZ S.P.A.	01/05/2013
039156	ANLO	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.	01-03-2013
039639	CADOGREL	GENTIAN GENERICS LIMITED	01-04-2013
039562	CLOPIDOGREL ALCHEMIA	ALCHEMIA LTD	01-04-2013
039441	CLOPIDOGREL ARROW	ARROW APS	01-04-2013
039585	CLOPIDOGREL EUROGENERICI	EG S.P.A.	01-04-2013
022226	CORTOLAN	BIOCURE S..R.L.	01/07/2013
038914	EPIRUBICINA FIDIA	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	01-03-2013
039392	FAMCICLOVIR ACTAVIS	ACTAVIS GROUP PTC EHF	01-02-2013
038450	FINASTERIDE MYLAN GENERICS	MYLAN S.P.A.	01-03-2013
039099	GADOPENTETATE INSIGHT	AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH	01-01-2013
039222	IMASTATIN	MEDIS EHF	01-01-2013
039248	IRINOTECAN SANDOZ	SANDOZ S.P.A.	01-02-2013
038454	KETOPROFENE SALE DI LISINA ACTAVIS	ACTAVIS GROUP PTC EHF	01-03-2013
038641	LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS	ACTAVIS GROUP PTC EHF	01-01-2013
039285	METFORMINA MYLAN GENERICS ITALIA	MYLAN S.P.A.	01-01-2013
028552	METILCELLULOSA	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	01-01-2013
037071	MOXIVUL	HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A.	01-01-2013
038452	OXALIPLATINO CRINOS	CRINOS S.P.A.	01-04-2013
039416	OXCARBAZEPINA TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	01-03-2013
039407	PACLITAXEL ESP PHARMA	ESP PHARMA LIMITED	01-03-2013
037538	PAMIDRONATO RATIOPHARM	RATIOPHARM GMBH	01/05/2013
039529	PARACETAMOLO APTALIS PHARMA	APTALIS PHARMA S.R.L.	01-04-2013
038313	RISPERIDONE MYLAN GENERICS ITALIA	MYLAN S.P.A.	01-04-2013
035774	TERAZOSINA CT	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	01-03-2013
035764	TERAZOSINA GET	GET S.R.L.	01-03-2013
035706	TIMALFA	ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.	01-03-2013
037936	TONOCIAN	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	01/03/2013
005124	TRIDELTA	CECCARELLI FARMACEUTICI S.R.L.	01-01-2013

13A07586

DETERMINA 12 settembre 2013.

Modifica dell'allegato alla determina n. 689 del 26 luglio 2013, nella parte relativa al medicinale «Rivastigmina Actavis». (Determina n. 785/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della Salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la determina AIFA n. 689 del 26 luglio 2013 ed il relativo allegato, che fa parte integrante del provvedimento, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 agosto 2013 (serie generale - n. 189), ed in particolare la parte in cui elenca le indicazioni terapeutiche e la modalità di somministrazione delle seguente confezioni del farmaco RIVASTIGMINA ACTAVIS (a base di rivastigmina)

EU/1/11/693/017 A.I.C.: 041280177/E

4.6 mg/24 ore - cerotto transdermico - uso transdermico - bustina (carta/alluminio/BAREX laminato) 7 bustine

EU/1/11/693/018 A.I.C.: 041280189/E

4.6 mg/24 ore - cerotto transdermico - uso transdermico - bustina (carta/alluminio/BAREX laminato) 30 bustine

EU/1/11/693/019 A.I.C.: 041280191/E

4.6 mg/24 ore - cerotto transdermico - uso transdermico - bustina (carta/alluminio/BAREX laminato) 60 bustine

EU/1/11/693/020 A.I.C.: 041280203/E

4.6 mg/24 ore - cerotto transdermico - uso transdermico - bustina (carta/alluminio/BAREX laminato) 90 bustine

EU/1/11/693/021 A.I.C.: 041280215/E

9.5 mg/24 ore - cerotto transdermico - uso transdermico - bustina (carta/alluminio/BAREX laminato) 7 bustine

EU/1/11/693/022 A.I.C.: 041280227/E

9.5 mg/24 ore - cerotto transdermico - uso transdermico - bustina (carta/alluminio/BAREX laminato) 30 bustine

EU/1/11/693/023 A.I.C.: 041280239/E

9.5 mg/24 ore - cerotto transdermico - uso transdermico - bustina (carta/alluminio/BAREX laminato) 60 bustine

EU/1/11/693/024 A.I.C.: 041280241/E

9.5 mg/24 ore - cerotto transdermico - uso transdermico - bustina (carta/alluminio/BAREX laminato) 90 bustine.

Considerato che nella determina citata è stato rilevato un errore materiale in quanto le Indicazioni terapeutiche e la modalità di somministrazione riportate sono erroneamente riferite alla forma farmaceutica capsula rigida e non alla forma farmaceutica cerotto transdermico oggetto della Determina.

Ritenuto quindi necessario procedere alla modifica dell'allegato alla Determina AIFA n. 689 del 26 luglio 2013 nella parte in cui, per le confezioni sopra riportate, elenca nelle indicazioni terapeutiche e nella modalità di somministrazione anche il trattamento della demenza in pazienti con malattia di Parkinson idiopatica.
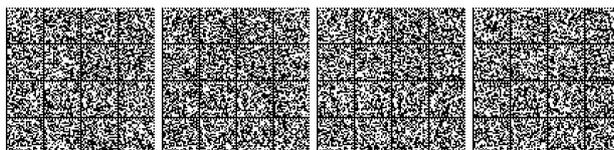
Determina:

L'allegato alla Determina AIFA n. 689 del 26 luglio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 agosto 2013 (serie generale - n. 189), nella parte in cui in relazione al farmaco RIVASTIGMINA ACTAVIS, per le confezioni sopra riportate, descrive le seguenti indicazioni terapeutiche e modalità di somministrazione.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer da lieve a moderatamente grave.

Trattamento sintomatico della demenza da lieve a moderatamente grave in pazienti con malattia di Parkinson idiopatica.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato e controllato da un medico esperto nella diagnosi e terapia della demenza di Alzheimer o della demenza associata alla malattia di Parkinson. La diagnosi deve essere effettuata in accordo con le attuali linee guida. La terapia con rivastigmina deve essere iniziata solo se sono disponibili le persone che assistono abitualmente il paziente che controllino regolarmente l'assunzione del medicinale da parte del paziente,

è così modificato:

Indicazioni terapeutiche

Trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer da lieve a moderatamente grave.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato e controllato da un medico esperto nella diagnosi e terapia della demenza di Alzheimer. La diagnosi deve essere effettuata in accordo con le attuali linee guida. Come per ogni trattamento iniziato in pazienti con demenza, la terapia con rivastigmina deve essere iniziata solo se è disponibile una persona che assiste abitualmente il paziente che somministri e controlli regolarmente il trattamento.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A07648

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DECRETO 3 settembre 2013.

Indizione delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 61, comma 3, e 69, comma 4, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in Supplemento Ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106) Codice dell'Ordinamento Militare;

Considerato che l'attuale Consiglio scadrà alla data del 24 novembre 2013;

Ritenuto che deve essere pertanto rinnovata la componente elettiva del Consiglio della magistratura militare;

Decreta:

1. Sono indette le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare.

2. Le elezioni si svolgeranno in Roma presso la sede di questo Consiglio, via degli Acquasparta 2, in unica tornata dalle ore 9.00 alle ore 16.00 della prima domenica e successivo lunedì che cadranno dopo il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2013

Il presidente: SANTACROCE

13A07479

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ondansetron Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 214/2013-40 del 5 settembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ONDANSETRON PFIZER

Confezione: 040013106

Descrizione: «8 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL/PES/CARTA;

Medicinale: ONDANSETRON PFIZER

Confezione: 040013194

Descrizione: «8 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL/PES/CARTA;

Medicinale: ONDANSETRON PFIZER

Confezione: 040013082

Descrizione: «8 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL/PES/CARTA;

Medicinale: ONDANSETRON PFIZER

Confezione: 040013070

Descrizione: «8 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL/PES/CARTA;

Medicinale: ONDANSETRON PFIZER

Confezione: 040013068

Descrizione: «8 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL/PES/CARTA

Medicinale: ONDANSETRON PFIZER

Confezione: 040013056

Descrizione: «4 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL/PES/CARTA

Medicinale: ONDANSETRON PFIZER

Confezione: 040013043

Descrizione: «4 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL/PES/CARTA

Medicinale: ONDANSETRON PFIZER

Confezione: 040013031

Descrizione: «4 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL/PES/CARTA

Medicinale: ONDANSETRON PFIZER

Confezione: 040013029

Descrizione: «4 MG compresse orodispersibili» 10 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL/PES/CARTA

Medicinale: ONDANSETRON PFIZER

Confezione: 040013017

Descrizione: «4 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL/PES/CARTA.

13A07562

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 215/2013-40 del 05/09/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta PFIZER Italia S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384494

Descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 500 capsule in flacone HDPE

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384482

Descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in flacone HDPE

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384470

Descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384468

Descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384443

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in flacone HDPE

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384431

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384429

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384456

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 500 capsule in flacone HDPE

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384417

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 500 capsule in flacone HDPE

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384405

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in flacone HDPE

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384393

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384381

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384379

Descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 500 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384367

Descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384355

Descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384342

Descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384330

Descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384328

Descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384316

Descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384304

Descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384292

Descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384280

Descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384278

Descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384266

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 1000 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384254

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 500 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384241

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 250 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384239

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384227

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384215

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384203

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384191

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384189

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384165

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384153

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384140

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384138

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384126

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 1 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384114

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 500 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384102

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384177

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384090

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384088

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384076

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384064

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384052

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384049

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384037

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384025

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

Medicinale: OMEPRAZOLO PFIZER

Confezione: 041384013

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister PVC/PA/AL/CA/AL

13A07563

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisoprololo Pfizer Italia».

Con la determinazione n. aRM - 216/2013-40 del 5 settembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta PFIZER ITALIA S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555448

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555436

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555424

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555412

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555400

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555398

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555386

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555374

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555362

Descrizione: «7.5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555350

Descrizione: «7.5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555347

Descrizione: «7.5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555335

Descrizione: «7.5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555323

Descrizione: «7.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555311

Descrizione: «7.5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555309

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555297

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555285

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555273

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555261

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555259

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555246

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555234

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555222

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555210

Descrizione: «3.75 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555208

Descrizione: «3.75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555196

Descrizione: «3.75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555184

Descrizione: «3.75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555172

Descrizione: «3.75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555160

Descrizione: «3.75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555158

Descrizione: «3.75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555145

Descrizione: «2.5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555133

Descrizione: «2.5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555121

Descrizione: «2.5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555119

Descrizione: «2.5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555107

Descrizione: «2.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555095

Descrizione: «2.5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555083

Descrizione: «2.5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555071

Descrizione: «1.25 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555069

Descrizione: «1.25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555057

Descrizione: «1.25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555044

Descrizione: «1.25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555032

Descrizione: «1.25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555020

Descrizione: «1.25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL

Medicinale: BISOPROLOLO PFIZER ITALIA

Confezione: 041555018

Descrizione: «1.25 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister AL/AL

13A07564

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftazidima Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 217/2013-40 del 05/09/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta PFIZER ITALIA S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218253

Descrizione: «3 G polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 50 flaconcini in vetro da 100 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218240

Descrizione: «3 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 25 flaconcini in vetro da 100 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218238

Descrizione: «3 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218226

Descrizione: «3 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 100 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218214

Descrizione: «3 G polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218202

Descrizione: «2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 50 flaconcini in vetro da 50 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218190

Descrizione: «2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 25 flaconcini in vetro da 50 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218188

Descrizione: «2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 50 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218176

Descrizione: «2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 50 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218164

Descrizione: «2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218152

Descrizione: «1 g polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconcini in vetro da 20 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218149

Descrizione: «1 g polvere per soluzione iniettabile» 25 flaconcini in vetro da 20 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218137

Descrizione: «1 g polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 20 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218125

Descrizione: «1 g polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 20 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218113

Descrizione: «1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218101

Descrizione: «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconcini in vetro da 15 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218099
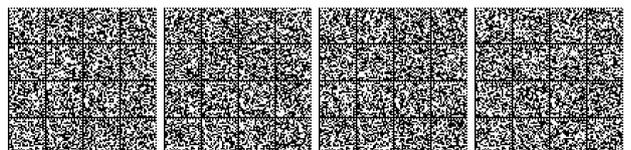
Descrizione: «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 25 flaconcini in vetro da 15 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218087

Descrizione: «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 15 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218075

Descrizione: «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 15 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218063

Descrizione: «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 15 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218051

Descrizione: «250 mg polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconcini in vetro da 15 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218048

Descrizione: "250 mg polvere per soluzione iniettabile" 25 flaconcini in vetro da 15 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218036

Descrizione: «250 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 15 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218024

Descrizione: «250 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 15 ml

Medicinale: CEFTAZIDIMA PFIZER

Confezione: 040218012

Descrizione: «250 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 15 ml

13A07581

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefixima Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 218/2013-40 del 5 settembre 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale CEFIXIMA PFIZER.

Confezioni:

A.I.C. n. 041236098, «400 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 041236086, «400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041236074, «400 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041236062, «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041236050, «400 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041236047, «400 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041236035, «400 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041236023, «400 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041236011, «400 mg compresse rivestite con film» 1 COMPRESSA IN BLISTER PVC/PA/AL/PVC/AL.

13A07582

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 219/2013-40 del 5 settembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale RABEPRAZOLO PFIZER.

Confezioni:

A.I.C. n. 041086149, «20 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041086137, «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041086125, «20 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041086113, «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041086101, «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041086099, «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041086087, «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041086075, «10 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041086063, «10 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041086051, «10 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041086048, «10 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041086036, «10 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041086024, «10 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041086012, «10 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL.

13A07583

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 220/2013-40 del 5 settembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale LEVOFLOXACINA PFIZER.

Confezioni:

A.I.C. n. 041548138, «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 041548126, «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 041548114, «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 041548140, «500 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 041548102, «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 041548090, «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 041548088, «500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 041548076, «250 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 041548064, «250 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;
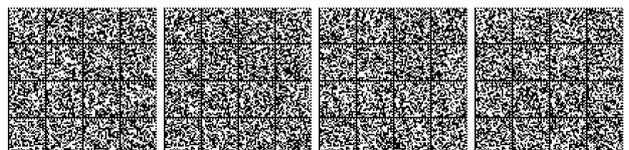
A.I.C. n. 041548052, «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 041548049, «250 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 041548037, «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 041548025, «250 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 041548013, «250 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/ACLAR/AL.

13A07584

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iomeron».

Estratto determinazione V&A/ n. 1274 del 18 luglio 2013

Medicinale: IOMERON.

Titolare A.I.C.: Bracco Imaging Italia S.r.l. (codice fiscale n. 05501420961), con sede legale e domicilio fiscale in via Folli Egidio n. 50 - 20134 Milano (Italia).

Variazione A.I.C.: modifica stampati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028282085 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 028282097 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 028282109 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 028282111 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 028282123 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 028282135 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 028282150 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 75 ml;

A.I.C. n. 028282174 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 75 ml;

A.I.C. n. 028282198 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 75 ml;

A.I.C. n. 028282200 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 028282212 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 028282224 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 028282236 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 028282248 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 028282251 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 028282275 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 028282287 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 028282299 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 028282301 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 028282313 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 028282337 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 028282349 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 028282352 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 028282364 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 028282376 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 028282402 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 028282426 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 028282438 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 028282465 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 028282477 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 028282871 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 028282895 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 125 ml;

A.I.C. n. 028282907 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 125 ml;

A.I.C. n. 028282919 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 90 ml;

A.I.C. n. 028282921 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 125 ml.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms le denominazioni delle confezioni come sopra indicate.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07585

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società Oxisanitas Di Bennardo Francesco Pio, in Montalto Uffugo.

Con il provvedimento n. aG - 37/2013 del 4 settembre 2013 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Montalto Uffugo (CS) Contrada Santa Maria di Settimo, rilasciata alla Società Oxisanitas di Bennardo Francesco Pio.

13A07587

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enterogermina».

Estratto determinazione V&A. n. 1407 del 4 settembre 2013

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "ENTEROGERMINA", anche nelle forme e confezioni: "4 miliardi/5 ml sospensione orale" 10 flaconcini e "4 miliardi/5 ml sospensione orale" 20 flaconcini, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: SANOFI-AVENTIS S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, cap. 20158 - MILANO, Codice fiscale Codice Fiscale 00832400154.

Confezione: "4 miliardi/5 ml sospensione orale" 10 flaconcini - AIC n. 013046077 (in base 10) 0DG49X (in base 32)

Composizione: Un flaconcino contiene:

Principio Attivo: Spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente 4 miliardi
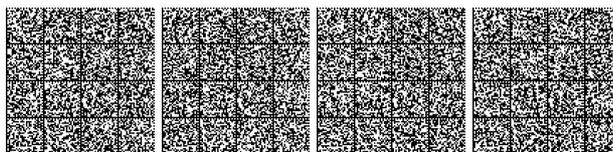
Confezione: “4 miliardi/5 ml sospensione orale” 20 flaconcini - AIC n. 013046089 (in base 10) 0DG4B9 (in base 32)

Forma Farmaceutica: Sospensione orale

Composizione: Un flaconcino contiene:

Principio Attivo: Spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente 4 miliardi

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 013046077 - “4 miliardi/5 ml sospensione orale” 10 flaconcini

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 013046089 - “4 miliardi/5 ml sospensione orale” 20 flaconcini

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 013046077 - “4 miliardi/5 ml sospensione orale” 10 flaconcini - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: AIC n. 013046089 - “4 miliardi/5 ml sospensione orale” 20 flaconcini - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07590

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glipressina».

Estratto determinazione V&A n. 1070 del 24 giugno 2013

Titolare AIC: FERRING S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in VIA SENIGALLIA, 18/2, 20161 - MILANO, Codice Fiscale 07676940153

Medicinale: GLIPRESSINA

Variazione AIC: C.I.6.a Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica omodifica di un’indicazione approvata

L’autorizzazione all’immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: È autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche

Da: Emorragie da varici esofagee. Prevenzione delle emorragie da sclerotizzazione intravaricosa esofagea.

A: Emorragie da varici esofagee. Prevenzione delle emorragie da sclerotizzazione intravaricosa esofagea.

Trattamento della sindrome epatorenale in pazienti con cirrosi epatica, in associazione alla somministrazione di albumina umana.

È inoltre autorizzata in adeguamento alla lista degli Standard Terms la modifica della denominazione della forma farmaceutica e della confezione

Da: 026346027 - “0,2 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile” 5 flaconcini + 5 fiale solvente 5 ml

A: 026346027 - “1 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile” 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente da 5 ml

La classificazione ai fini della rimborsabilità è:

AIC n. 026346027 - “1 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile” 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente da 5 ml

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 189,80

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 115,00

La classificazione ai fini della fornitura è AIC n. 026346027 - “1 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile” 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente da 5 ml - OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07591

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril/Idroclorotiazide Teva».

Con la determinazione n. aRM - 206/2013-813 del 5 settembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta TEVA ITALIA S.r.l. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728060

Descrizione: “2.5/12.5 mg compresse” 50 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728173

Descrizione: “5/25 mg compresse” 98 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728146

Descrizione: “5/25 mg compresse” 20 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728134

Descrizione: “5/25 mg compresse” 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728122

Descrizione: “5/25 mg compresse” 10 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728110

Descrizione: “5/25 mg compresse” 7 compresse in blister PVC/PCTFE/AL
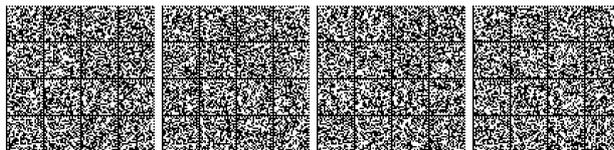
Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728096

Descrizione: "2.5/12.5 mg compresse" 2×14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728084

Descrizione: "2.5/12.5 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728072

Descrizione: "2.5/12.5 mg compresse" 98 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728058

Descrizione: "2.5/12.5 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728045

Descrizione: "2.5/12.5 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728019

Descrizione: "2.5/12.5 mg compresse" 7 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728209

Descrizione: "5/25 mg compresse" 300 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728185

Descrizione: "5/25 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728197

Descrizione: "5/25 mg compresse" 2×14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728161

Descrizione: "5/25 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728159

Descrizione: "5/25 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728108

Descrizione: "2.5/12.5 mg compresse" 300 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728033

Descrizione: "2.5/12.5 mg compresse" 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Medicinale: RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 037728021

Descrizione: "2.5/12.5 mg compresse" 10 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

Il titolare TEVA ITALIA S.r.l. è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A07640

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venital».

Estratto determinazione V&A n. 1452 del 9 settembre 2013

Titolare AIC: Kedrion S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli - 55051 Barga - Lucca (LU) codice fiscale 01779530466.

Medicinale: VENITAL.

Variazione A.I.C.: B.5.z) Other variation.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del Modulo 3 (e relativo Modulo 2.3) relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

037254012 - "50 g/l soluzione per infusione " flaconcino da 20 ml;

037254024 - "50 g/l soluzione per infusione " flaconcino da 50 ml + set infusionale;

037254036 - "50 g/l soluzione per infusione " flaconcino da 100 ml + set infusionale;

037254048 - "50 g/l soluzione per infusione " flaconcino da 200 ml + set infusionale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07641

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vivotif».

Estratto determinazione V&A 1443 del 9 settembre 2013

Titolare A.I.C.: Crucell Italy s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, 25 - 20021 - Baranzate - Milano (MI) codice fiscale 00190430132.

Medicinale: VIVOTIF.

Variazione A.I.C.: B.II.b.1.c Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e dell'imballaggio secondario, per i medicinali biologici/immunologici.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa al sito Crucell Switzerland AG Building 78 Oberriedstrasse 68 3174 Thörishaus,

da: sito per l'imballaggio secondario

a: sito per l'imballaggio primario e secondario,

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

025219041 - «2.000 milioni capsule rigide gastroresistenti» blister 3 capsule;

025219054 - «2.000 milioni capsule rigide gastroresitenti» 50 blister da 3 capsule;

025219066 - «2.000 milioni capsule rigide gastroresistenti» 1 blister da 4 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07642

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Pharmacare».

Estratto determinazione V&A 1435 del 9 settembre 2013

Titolare A.I.C.: Pharmacare s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 - 20149 Milano (MI) codice fiscale 12363980157.

Medicinale: NEBIVOLOLO PHARMACARE.

Variazione A.I.C.: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del produttore del principio attivo Nebivololo cloridrato in possesso di un ASMF: Zach System Spa, via Dovaro, 2 - 36045 Lonigo (IT), come di seguito riportato:

DA	A
Siti di produzione della sostanza attiva – 3.2.S.2.1	
Hetero Drugs Limited S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, India Solo controllo dei lotti ZaCh System S.p.A. Via Dovaro, 2 36045 Lonigo Italia	Hetero Drugs Limited S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, India Solo controllo dei lotti ZaCh System S.p.A. Via Dovaro, 2 36045 Lonigo Italia Oppure **ZaCh System S.p.A.** **Via Dovaro, 2** **36045 Lonigo** **Italia** **Micronizzazione effettuata presso** **ZaCh System S.p.A.** **Oppure presso** **Micro-Macinazione SA** **Via Cantonale** **CH- 6995 Molinazzo di Monteggio** **Svizzera**

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

039807019 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07643
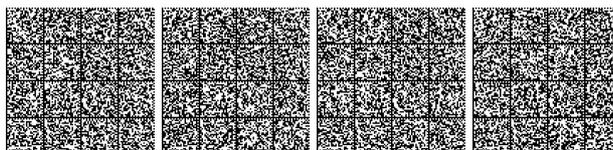
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo RK»

Estratto determinazione V&A n. 1420 del 9 settembre 2013

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti n. 1/A, 20129 - Milano (MI) codice fiscale n. 09674060158.

Medicinale: NEBIVOLOLO RK.

Variazione A.I.C.: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla Farmacopea europea Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del produttore del principio attivo Nebivololo cloridrato in possesso di un ASMF: Zach System S.p.a., via Dovaro n. 2 - 36045 Lonigo (VI) Italia, come di seguito riportato:

DA	A
Siti di produzione della sostanza attiva - 3.2.S.2.1	
Hetero Drugs Limited S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, India Solo controllo dei lotti ZaCh System S.p.A. Via Dovaro n. 2 36045 Lonigo (VI) Italia	Hetero Drugs Limited S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, India Solo controllo dei lotti ZaCh System S.p.A. Via Dovaro n. 2 36045 Lonigo (VI) Italia Oppure ZaCh System S.p.A. Via Dovaro n. 2 36045 Lonigo (VI) Italia Micronizzazione effettuata presso ZaCh System S.p.A. Oppure presso Micro-Macinazione SA Via Cantonale CH- 6995 Molinazzo di Monteggio Svizzera

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

039808011 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07644

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Hiruflog», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 220/2013 del 7 agosto 2013

Medicinale: HIRUFLOG.

Confezioni:

036465 019 «100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2,5 ml;

036465 021 «5% gel» tubo da 50 g.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.A.

Procedura: Nazionale

con scadenza il 18 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B-2012-2670 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A07646

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Sincol», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 222/2013 del 29 agosto 2013

Medicinale: SINCOL.

Confezioni:

037326 016 - 20 mg compresse rivestite con film, 10 compresse;

037326 028 - 20 mg compresse rivestite con film, 28 compresse;

037326 030 - 40 mg compresse rivestite con film, 10 compresse;

037326 042 - 40 mg compresse rivestite con film, 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l.

Procedura: Nazionale

con scadenza il 2 aprile 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A07647

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Torasemide Teva Italia»

Estratto determinazione n. 797/2013 del 12 settembre 2013

Medicinale: TORASEMIDE TEVA ITALIA

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. – Via Messina 38 - 20154 Milano

Confezione

"10 mg compresse" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042564029 (in base 10) 18LYFX (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042564031 (in base 10) 18LYFZ (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042564043 (in base 10) 18LYGC (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042564056 (in base 10) 18LYGS (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042564068 (in base 10) 18LYH4 (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse" 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042564070 (in base 10) 18LYH6 (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa

Composizione: Ciascuna compressa contiene:

Principio attivo:

10 mg di torasemide

Eccipienti:

Lattosio monoidrato

Amido di mais

Sodio amido glicolato di tipo A

Silice colloidale anidra

Magnesio stearato.

Produzione del principio attivo: PLIVA Hrvatska d.o.o. (Pliva Croazia *Ltd)* Prudnička cesta 98, 10291 Prigorje Brdovečko Croazia

Produzione: PLIVA Hrvatska d.o.o. (Pliva Croazia *Ltd)* Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb Croazia

Confezionamento primario e secondario: PLIVA Hrvatska d.o.o. (Pliva Croazia *Ltd)* Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb Croazia

Controllo di qualità: Teva Operations Poland Sp. z.o.o. ul. Mogilska 80, 31-456, Krakow Polonia

Rilascio dei lotti: Teva Operations Poland Sp. z.o.o. ul. Mogilska 80, 31-456, Krakow Polonia

Indicazioni terapeutiche: Edema causato da insufficienza cardiaca congestizia.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"10 mg compresse" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042564029 (in base 10) 18LYFX (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,49

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,80

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TORASEMIDE TEVA ITALIA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07649

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Aurobindo»

Estratto determinazione n. 796/2013 del 12 settembre 2013

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. - Vicolo San Giovanni sul Muro, 9 - 20121 Milano - Italia

Confezione

"2,5 compresse" 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 039728276 (in base 10) 15WF4N (in base 32)

Confezione

"2,5 compresse" 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 039728288 (in base 10) 15WF50 (in base 32)

Confezione

"2,5 compresse" 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 039728290 (in base 10) 15WF52 (in base 32)

Confezione

"2,5 compresse" 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 039728302 (in base 10) 15WF5G (in base 32)

Confezione

"2,5 compresse" 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 039728314 (in base 10) 15WF5U (in base 32)

Confezione

"2,5 compresse" 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 039728326 (in base 10) 15WF66 (in base 32)

Confezione

"2,5 compresse" 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 039728338 (in base 10) 15WF6L (in base 32)

Confezione

"2,5 compresse" 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 039728340 (in base 10) 15WF6N (in base 32)

Confezione

"2,5 compresse" 500 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 039728353 (in base 10) 15WF71 (in base 32)

Confezione

"2,5 compresse" 30 compresse in flacone HDPE

AIC n. 039728365 (in base 10) 15WF7F (in base 32)

Confezione

"2,5 compresse" 1000 compresse in flacone HDPE

AIC n. 039728377 (in base 10) 15WF7T (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

2,5 mg di ramipril

Eccipienti:

Ramipril Aurobindo 2,5 mg compresse

Amido, pregelatinizzato (di mais)

Lattosio monoidrato

Carbonato acido di sodio (E500)

Croscarmellosa sodica (E468)

Ferro ossido giallo (E172)

Sodio stearil fumarato

Produttore del principio attivo:

Aurobindo Pharma Ltd, Unit VIII, Survey N.13, Gaddapotharam Village, Industrial Development Area, Kazipally, Jinnaram Mandal, Medak District - 502319, Andhra Pradesh - India

Produzione:

Aurobindo Pharma Ltd, Unit III, Survey N.313, Bachupally, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy Dist., Andhra Pradesh -India

Confezionamento primario e secondario:

Aurobindo Pharma Ltd, Unit III, Survey N.313,Bachupally, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy Dist., Andhra Pradesh - India

Silvano Chiapparoli Logistica S.P.A., Via Delle Industrie SNC, 26814 Livraga – Lodi – Italia (confezionamento secondario)

Rafarm SA, Thesi Pousi-Xatzi Agiou Louka, Paiania Attiki, TK 19002, TE 37- Grecia (confezionamento secondario)

Controllo di qualità: APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta

Galenicum Health, S.L., Avenida Diagonal 538, 4º 1ª 08006, Barcelona - Spagna

Astron Research Limited, 2nd and 3rd Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, HA1 4HF- Regno Unito

Sabater Pharma, S.A., Josep Argemi, 13-15 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona) -Spagna

Aurobindo Pharma Ltd, Unit III, Survey N.313,Bachupally, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy Dist., Andhra Pradesh - India

Rilascio dei lotti:

Milpharm Limited, Ares, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QD – Regno Unito

APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta

Galenicum Health, S.L., Avenida Diagonal 538, 4º 1ª 08006, Barcelona - Spagna

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'ipertensione.

Prevenzione cardiovascolare: riduzione della morbilità e mortalità cardiovascolare in pazienti con:

patologie cardiovascolari aterotrombotiche conclamate (pregresse patologie coronariche o ictus, o patologie vascolari periferiche) o diabete con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1)

Trattamento delle patologie renali:

Nefropatia glomerulare diabetica incipiente, definita dalla presenza di microalbuminuria
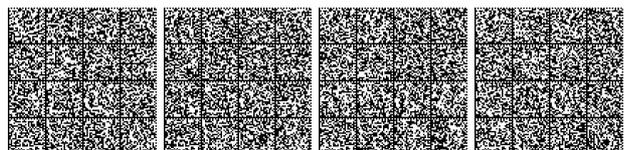
Nefropatia glomerulare diabetica conclamata, definita da macroproteinuria in pazienti con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1)

Nefropatia glomerulare non diabetica conclamata definita da macroproteinuria ≥ 3g/die.

Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica.

Prevenzione secondaria dopo infarto miocardico acuto: riduzione della mortalità dopo la fase acuta dell'infarto miocardico in pazienti con segni clinici di insufficienza cardiaca quando iniziato dopo > 48 ore dall'insorgenza dell'infarto miocardico acuto.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"2,5 compresse" 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 039728288 (in base 10) 15WF50 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,85

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,47

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RAMIPRIL AUROBINDO è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

(rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR)

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07650

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pioglitazone Tecnimede»

Estratto determinazione n. 795/2013 del 12 settembre 2013

Medicinale: PIOGLITAZONE TECNIMEDE

Titolare AIC: TECNIMEDE – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. - Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira - 2710-089 Sintra - Portogallo

Confezione

"15 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL

AIC n. 042700017 (in base 10) 18R37K (in base 32)

Confezione

"30 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL

AIC n. 042700029 (in base 10) 18R37X (in base 32)

Confezione

"45 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL

AIC n. 042700031 (in base 10) 18R37Z (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa.

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

15 mg, 30 mg, 45 mg di pioglitazone (come cloridrato).

Eccipienti:

Lattosio monoidrato

Idrossipropilcellulosa

Croscarmellosa calcica

Magnesio stearato

Produttore del principio attivo:

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd - Xunqiao, Linhai 317024, Zhejiang - Cina

Produzione, Confezionamento primario e secondario, Controllo di qualità, Rilascio dei lotti:

Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas, S.A. - Rua da Tapada Grande, nº2, Abrunheira - 2710-089 Sintra, Portogallo

West Pharma - Produções de Especialidades Farmacêuticas S.A. - Rua João de Deus, N.º 11, Venda *Nova* - 2700-486 Amadora, Portogallo

Indicazioni terapeutiche: Pioglitazone è indicato come trattamento di seconda o terza linea del diabete mellito di tipo 2, come esposto qui di seguito:

in monoterapia

in pazienti adulti (in particolare pazienti sovrappeso) non adeguatamente controllati dalla dieta e dall'esercizio fisico per i quali il trattamento con metformina è inappropriato a causa di controindicazioni o intolleranza

in duplice terapia orale in combinazione con:

metformina, in pazienti adulti (in particolare pazienti sovrappeso) con insufficiente controllo glicemico nonostante la massima dose tollerata di monoterapia con metformina

una sulfonilurea, solo in pazienti adulti che mostrano intolleranza a metformina o per i quali metformina è controindicata, con insufficiente controllo glicemico nonostante la massima dose tollerata in monoterapia con una sulfonilurea

in triplice terapia orale in combinazione con:

metformina e una sulfonilurea, in pazienti adulti (in particolare pazienti sovrappeso) con insufficiente controllo glicemico nonostante la duplice terapia orale.

Pioglitazone è anche indicato in combinazione con insulina nei pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2 che non raggiungono un sufficiente controllo glicemico con insulina e per i quali l'uso di metformina è inappropriato a causa di controindicazioni o intolleranza.

Dopo l'inizio della terapia con pioglitazone, i pazienti devono essere rivalutati dopo 3-6 mesi per verificare l'adeguatezza della risposta al trattamento (ad esempio riduzione della HbA1c). Nei pazienti che non rispondono adeguatamente, il trattamento con pioglitazone deve essere interrotto. Alla luce dei potenziali rischi di una terapia prolungata, i medici prescrittori devono confermare, in occasione delle visite successive, che i benefici del trattamento con pioglitazone sono mantenuti.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"15 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL

AIC n. 042700017 (in base 10) 18R37K (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,98

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,96

Confezione

"30 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL

AIC n. 042700029 (in base 10) 18R37X (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,34

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,39

Confezione

"45 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL

AIC n. 042700031 (in base 10) 18R37Z (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 18,28

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 34,28

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PIOGLITAZONE TECNIMEDE è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co. 2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

(rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07651

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril e Indapamide Krka»

Estratto determinazione n. 794/2013 del 12 settembre 2013

Medicinale: PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA

Titolare AIC: KRKA, d.d., Novo mesto - Smarjeska Cesta, 6 - 8501 Novo Mesto - Slovenia

Confezione

"2 mg/0,625 mg compresse" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460016 (in base 10) 18HSVJ (in base 32)

Confezione

"2 mg/0,625 mg compresse" 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460028 (in base 10) 18HSVW (in base 32)

Confezione

"2 mg/0,625 mg compresse" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460030 (in base 10) 18HSVY (in base 32)

Confezione

"2 mg/0,625 mg compresse" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460042 (in base 10) 18HSWB (in base 32)

Confezione

"2 mg/0,625 mg compresse" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460055 (in base 10) 18HSWR (in base 32)

Confezione

"2 mg/0,625 mg compresse" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460067 (in base 10) 18HSX3 (in base 32)

Confezione

"2 mg/0,625 mg compresse" 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460079 (in base 10) 18HSXH (in base 32)

Confezione

"2 mg/0,625 mg compresse" 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460081 (in base 10) 18HSXK (in base 32)

Confezione

"2 mg/0,625 mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460093 (in base 10) 18HSXX (in base 32)

Confezione

"4 mg/1,25 mg compresse" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460105 (in base 10) 18HSY9 (in base 32)

Confezione

"4 mg/1,25 mg compresse" 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460117 (in base 10) 18HSYP (in base 32)

Confezione

"4 mg/1,25 mg compresse" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460129 (in base 10) 18HSZ1 (in base 32)

Confezione

"4 mg/1,25 mg compresse" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460131 (in base 10) 18HSZ3 (in base 32)

Confezione

"4 mg/1,25 mg compresse" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460143 (in base 10) 18HSZH (in base 32)

Confezione

"4 mg/1,25 mg compresse" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460156 (in base 10) 18HSZW (in base 32)

Confezione

"4 mg/1,25 mg compresse" 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460168 (in base 10) 18HT08 (in base 32)

Confezione

"4 mg/1,25 mg compresse" 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460170 (in base 10) 18HT0B (in base 32)

Confezione

"4 mg/1,25 mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460182 (in base 10) 18HT0Q (in base 32)

Confezione

"8 mg/2,5 mg compresse" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460194 (in base 10) 18HT12 (in base 32)

Confezione

"8 mg/2,5 mg compresse" 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460206 (in base 10) 18HT1G (in base 32)

Confezione

"8 mg/2,5 mg compresse" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460218 (in base 10) 18HT1U (in base 32)

Confezione

"8 mg/2,5 mg compresse" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460220/M (in base 10) 18HT1W (in base 32)

Confezione
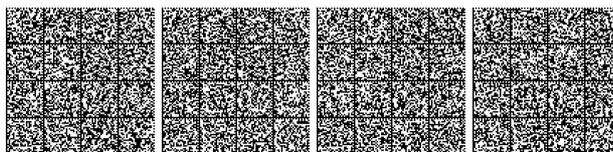
"8 mg/2,5 mg compresse" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 042460232 (in base 10) 18HT28 (in base 32)
Confezione
"8 mg/2,5 mg compresse" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 042460244 (in base 10) 18HT2N (in base 32)
Confezione
"8 mg/2,5 mg compresse" 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 042460257 (in base 10) 18HT31 (in base 32)
Confezione
"8 mg/2,5 mg compresse" 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 042460269 (in base 10) 18HT3F (in base 32)
Confezione
"8 mg/2,5 mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 042460271 (in base 10) 18HT3H (in base 32)
Forma farmaceutica: Compressa.
Composizione: Ogni compressa contiene:
Principio attivo:
2 mg di perindopril tert-butilammina e 0,625 mg di Indapamide.
4 mg di perindopril tert-butilammina e 1,25 mg di Indapamide.
8 mg di perindopril tert-butilammina e 2,5 mg di Indapamide.
Eccipienti:
Calcio cloruro esaidrato
Lattosio monoidrato
Crospovidone
Cellulosa microcristallina
Sodio bicarbonato
Silice colloidale idrata
Magnesio stearato
Produzione principio attivo:

Perindopril tert-butilammina - Krka, d.d., novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia

Zhejiang MENOVO pharmaceutical Co., Ltd. - 8 Jin 13 Road, Hangzhou Gulf Industrial Area, Shanguy, Zhejiang, 312369 - China

Indapamide - Bioindustria L.I.M. S.p.A. - Via de Ambrosiis 2, I-15067 Novi Ligure, Alessandria - Italia

Sito di produzione:

Bioindustria L.I.M. S.p.A. - Via Giustizia I-15064 Fresonaral, Alessandria - Italia

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti:

Krka, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia

Indicazioni terapeutiche: Ipertensione essenziale.

Trattamento dell'ipertensione essenziale. Perindopril e Indapamide Krka 4 mg/1,25 mg compresse è indicato in quei pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con il solo perindopril.

Perindopril e Indapamide Krka 8 mg/2,5 mg compresse è indicato come terapia sostitutiva per il trattamento dell'ipertensione essenziale in quei pazienti la cui pressione arteriosa è già controllata con la somministrazione concomitante di perindopril e indapamide allo stesso dosaggio.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"2 mg/0,625 mg compresse" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042460042 (in base 10) 18HSWB (in base 32)
Classe di rimborsabilità: A
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,15
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,53
Confezione
"4 mg/1,25 mg compresse" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 042460131 (in base 10) 18HSZ3 (in base 32)
Classe di rimborsabilità: A
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,15
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,53

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07652

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse al finanziamento nell'ambito del PON ricerca e competitività.

Con il decreto direttoriale prot. n. 1535/Ric. del 7 agosto 2013, è stata aggiornata la graduatoria delle domande ammesse e idonee al finanziamento approvato con decreto direttoriale prot. n. 293/Ric. del 31 maggio 2011.

Con il medesimo decreto direttoriale viene conseguentemente adottata e disposta la pubblicazione degli elenchi, comprensivi dei costi, ripartiti per fasce:

a) domande ammesse al finanziamento;

b) domande idonee al finanziamento.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del predetto decreto è consultabile sul sito internet del MIUR: www.miur.it e sul sito internet PON «R&C» 2007-2013 www.ponrec.it.

13A07674

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-223) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
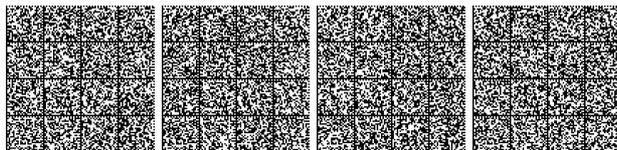
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.